

Versione Finale: 06.09.13

FR: 2126921_7

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms*.

Le presenti condizioni definitive datate 6 settembre 2013 (le "**Condizioni Definitive**") sono state predispose ai fini dell'Articolo 5 (4) della Direttiva 2003/71/CE. Le informazioni complete sull'Emittente e la Garante e sull'offerta dei *Certificates* sono ottenibili solo dalla lettura combinata delle Condizioni Definitive e del prospetto del 27 giugno 2013, incluso ogni relativo supplemento (il "**Prospetto di Base**"). Il Prospetto di Base ed il Supplemento del 23 agosto 2013 è stato o, qualora applicabile, sarà pubblicato sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu). In caso di un'emissione di *Certificates* (i) quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori e/o (ii) o offerti al pubblico, le Condizioni Definitive relative a tali *Certificates* saranno pubblicati sul sito internet dell'Emittente (www.morganstanleyiq.com). Una sintesi della specifica emissione dei *Certificates* è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

CONDIZIONI DEFINITIVE

ai sensi del Prospetto di Base per Equity Linked Notes e *Certificates*

relative ad Euro 2,000,000,000 Programma tedesco per Notes e *Certificates* a Medio Termine (*German Programme for Medium Term Notes and Certificates*) di

Morgan Stanley B.V.
(costituita con responsabilità limitata in Olanda)
in qualità di emittente

e

Morgan Stanley
(costituita ai sensi delle leggi dello Stato del Delaware negli Stati Uniti d'America)
In qualità di garante

Morgan Stanley

Emissione sino a 25.000 *Certificates* "Morgan Stanley Autocallable ENI ottobre 2016" legati ad Azioni con scadenza 24 ottobre 2016 (ISIN: DE000MS0ABQ7, Series: G416, Tranche: 1) (i "*Certificates*") emessi da Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") garantita da Morgan Stanley (la "Garante")

I termini non altrimenti ivi definiti avranno il significato di cui al Regolamento Generale delle *Notes* (*General Terms and Conditions of the Notes*) e di cui al Regolamento Specifico delle *Notes* (*Issue Specific Terms and Conditions of the Notes*), in ogni caso come specificato nel Prospetto di Base (congiuntamente il "**Regolamento**").

PARTE I.

1. Prezzo di Emissione: 100% del Valore Nominale (per le commissioni pagate ad un collocatore si veda sub 10)

2. (i) Ammissione a Quotazione e Negoziazione: Sarà fatta richiesta di ammissione a negoziazione dei *Certificates* sul Sistema di Negoziazione De@IDone Trading gestito esclusivamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPSCS**"), sul quale MPSCS agisce quale negoziatore unico. In relazione ai *Certificates*, MPSCS fornirà prezzi denaro/lettera che, in relazione al merito creditizio dell'Emittente/Garante saranno determinati come segue:
I prezzi denaro/lettera quotati da MPSCS rifletteranno le prevalenti condizioni di mercato alla rilevante data acquisto/vendita. In particolare, i prezzi saranno calcolati applicando un tasso di sconto di mercato derivante dallo *spread* sul mercato secondario di certi specifici titoli di debito della Garante presi a riferimento (*benchmark*). I prezzi così determinati, in caso di acquisto da parte dell'investitore, saranno maggiorati di un margine sino ad un massimo di 0,35% dell'ammontare da acquistarsi e, in caso di vendita da parte dell'investitore, saranno ridotti di un margine sino ad un massimo di 0,90% dell'ammontare da vendersi.

- (ii) Primo Giorno di Negoziazione: Non applicabile

- (iii) Ultimo Giorno di Negoziazione: Non applicabile

- (iv) Costi stimati in relazione alla quotazione: Non applicabile

- (v) Ulteriori quotazioni esistenti: Nessuna

3. Ragione dell'offerta e uso dei proventi: La ragione dell'offerta dei *Certificates* è nel fare profitto. I proventi netti dell'emissione dei *Certificates* saranno utilizzati dall'Emittente al fine di soddisfare parte delle proprie esigenze di finanziamento. Con riferimento a MSBV, almeno il 95% dei proventi saranno investiti (*uitzetten*) nel gruppo di cui fa parte.

4. Interessi Materiali: Il Collocatore ed il Responsabile del Collocamento (come di seguito definiti al punto

7.) sono coinvolti nell'offerta di *Certificates* e riceveranno rispettivamente delle commissioni di vendita e di gestione.

Il Collocatore ed il Responsabile del Collocamento sono, rispetto all'offerta dei *Certificates*, in una posizione di conflitto di interessi con gli investitori in quanto parte dello stesso gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi).

MPSCS è inoltre in una posizione di conflitto di interessi per le seguenti ragioni: agisce come controparte di copertura di Morgan Stanley B.V. in relazione ai *Certificates* e agirà come *liquidity provider* fornendo prezzi denaro e prezzi lettera per i *Certificates* a beneficio dei Portatori. Sarà inoltre richiesta la negoziazione dei *Certificates* presso il sistema di internalizzazione sistematica ("**SIS**") chiamato De@IDone Trading ("**DDT**") gestito esclusivamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPSCS**"), sul quale MPSCS agisce quale negoziatore unico.

Potenziati conflitti di interesse potrebbero inoltre derivare dall'Offerta circa: (i) il Responsabile del Collocamento e l'Emittente dato che MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agisce quale controparte di copertura dell'Emittente in relazione ai *Certificates*; (ii) l'Agente di Determinazione e la Garante dato che entrambe appartengono allo stesso gruppo Morgan Stanley.

Inoltre, l'Emittente e la Garante, il Responsabile del Collocamento, il Collocatore o le proprie rispettive affiliate, potranno partecipare, nel corso della propria ordinaria amministrazione, in operazioni connesse all'Azione Sottostante, emettere o acquistare strumenti derivati relativi alla stessa ovvero pubblicare ricerche sull'Azione Sottostante; ricevendo informazioni non pubbliche circa la stessa con nessun obbligo di rendere pubbliche tali informazioni ai Portatori. Tali operazioni potrebbero non essere a beneficio dei Portatori e potrebbero influire positivamente o negativamente sul valore dell'Azione Sottostante e, conseguentemente, sul valore dei *Certificates*.

5. Informazioni Post-Emissione:

L'Emittente non intende dare informazioni post emissione a meno che non richieste da leggi e/o regolamenti applicabili.

6. Rating delle Notes: Nessuno
7. Offerta Soggetta all'Obbligo di Prospetto: Oltre all'esenzione di cui all'Articolo 3(2) della Direttiva, un'offerta di *Certificates* (l'"**Offerta**") potrà essere fatta in Italia (la "**Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico**") dal 9 settembre 2013 incluso sino al 21 ottobre 2013 incluso (il "**Periodo di Offerta**") salvo il caso di chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.
- Il Periodo di Offerta per *Certificates* collocati tramite offerta fuori sede (ai sensi dell'Articolo 30 del decreto legislativo nr. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche, il "**Testo Unico della Finanza**") decorrerà dal 9 settembre 2013 incluso sino al 14 ottobre 2013 incluso, salvo il caso di chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.
- MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. con sede legale in via Leone Pancaldo 4, 50127 Firenze e filiale in viale Mazzini 23, 53100 Siena, Italia (sito internet: www.mpscapitalservices.it) ("**MPSCS**") agirà, in relazione all'Offerta, in qualità di Responsabile del Collocamento ai sensi dell'Art. 93-bis del decreto legislativo nr. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche.
- I *Certificates* saranno offerti al pubblico in Italia dalla seguente istituzione (il "**Collocatore**"):
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3
53100 Siena
Italia
Sito internet: www.mps.it
8. Periodo di Sottoscrizione: I *Certificates* potranno essere sottoscritti in Italia dal 9 settembre 2013, incluso, sino al 21 ottobre 2013, incluso, salvo chiusura anticipata ovvero estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.
- Il Periodo di Sottoscrizione per *Certificates* collocati tramite offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 del Testo Unico della Finanza decorrerà dal 9 settembre 2013 incluso sino al 14 ottobre 2013 incluso,

salvo il caso di chiusura anticipata o estensione del Periodo di Sottoscrizione come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.

Ai sensi dell'Articolo 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza la validità e l'efficacia delle sottoscrizioni tramite offerta fuori sede sono sospese per un periodo di sette giorni dalla data della sottoscrizione. Durante tale periodo gli investitori potranno recedere dalla sottoscrizione, tramite comunicazione al Collocatore, senza che sia loro imputato alcun costo o commissione.

Non esistono criteri di ripartizione preidentificati. Il Collocatore adotterà criteri di ripartizione che assicurino un trattamento paritario tra i potenziali investitori. Tutti i *Certificates* richiesti tramite il Collocatore durante il Periodo di Offerta, saranno assegnati sino all'ammontare massimo dei *Certificates*.

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedano l'ammontare totale dell'offerta, l'Emittente, d'accordo con il Responsabile del Collocamento, chiuderà anticipatamente il Periodo di Offerta ed il Collocatore sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Sarà data comunicazione di tale chiusura anticipata tramite avviso da pubblicarsi sui rispettivi siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore.

Tipo di distribuzione: offerta al pubblico durante il Periodo di Sottoscrizione nella Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico.

Condizioni a cui è soggetta l'offerta: l'Emittente si riserva, in accordo con MPSCS, di ritirare l'offerta e cancellare l'emissione dei *Certificates* per ogni ragione prima della Data di Emissione.

Descrizione della procedura di applicazione: la richiesta di sottoscrizione dei *Certificates* potrà avvenire in Italia, presso gli uffici del Collocatore ovvero, se del caso, tramite offerta fuori sede. L'attività di collocamento sarà attuata secondo le usuali procedure del Collocatore.

Il Collocatore fornirà ai propri clienti, sotto propria responsabilità, le informazioni rile-

vanti a tal proposito ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché secondo le direttive del Collocatore incluse quelle relative al diritto di recesso garantito agli investitori.

Dettagli relativi ai termini di pagamento e consegna dei Certificates: I Certificates saranno accettati per il pagamento tramite Clearstream Banking AG Frankfurt. I pagamenti saranno effettuati al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso e accreditati sui conti dei relativi titolari dei conti. L'Emittente assolverà ai propri obblighi di pagamento effettuando pagamenti a, o all'ordine del Sistema di Compensazione.

Procedura per l'esercizio di diritti di prelazione, negoziazione di diritti di sottoscrizione e trattamento di diritti di sottoscrizione non esercitati: I Certificates non prevedono diritti ordinari di sottoscrizione né diritti di prelazione.

Procedura per l'avviso ai sottoscrittori dell'importo di ripartizione ed indicazione se la negoziazione possa avvenire prima dell'avviso: gli investitori saranno avvisati sulla base del proprio estratto conto custodia relativamente al buon fine della sottoscrizione ovvero del collocamento dei Certificates. Il pagamento dei Certificates da parte degli investitori sarà effettuato alla data di emissione dei Certificates.

9. Consenso all'uso del Prospetto di Base: L'Emittente consente all'uso del Prospetto di Base da parte dei seguenti intermediari finanziari (inserire lista ed identità/indirizzo):

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A..

Il Prospetto può essere distribuito dal Collocatore a potenziali investitori soltanto insieme a tutti i supplementi pubblicati prima di tale distribuzione. Il Prospetto di Base ed ogni supplemento al Prospetto sono disponibili per la visione in forma elettronica sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu), saranno forniti al Responsabile del Collocamento ed al Collocatore dall'Emittente in formato elettronico prima dell'inizio del Periodo di Offerta e saranno disponibili sui rispettivi siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore (www.mpscapitalervices.it e www.mps.it).

<p>Consenso individuale per la successiva rivendita o collocamento finale delle <i>Notes</i> da parte degli intermediari finanziari è dato in relazione a:</p>	Italia
<p>Tale consenso è inoltre soggetto e dato a condizione:</p>	<p>Il Collocatore dovrà adempiere a tutte le disposizioni di legge italiane e ai regolamenti applicabili relativi agli Intermediari ed alle disposizioni contenute nel Prospetto di Base ed eventuali Supplementi, in particolare modo in relazione alle restrizioni di vendita applicabili ai <i>Certificates</i>.</p>
<p>La successiva rivendita o collocamento finale delle <i>Notes</i> da parte degli intermediari finanziari può essere effettuata/effettuato durante il seguente periodo:</p>	<p>Per tutto il periodo in cui il Prospetto di Base sia valido per l'offerta di <i>Certificates</i>.</p>
<p>10. (i) Commissioni e Costi:</p>	<p>EUR 37,50 per <i>Certificate</i> (EUR 30,00 come Commissione di Vendita ed EUR 7,50 come Commissione di Gestione). L'ammontare delle commissioni è incluso nel Prezzo di Emissione. La Commissione di Vendita sarà pagata al Collocatore tramite il Responsabile del Collocamento e la Commissione di Gestione sarà pagata al Responsabile del Collocamento.</p>
<p>(ii) Costi e tasse specifici a carico del sottoscrittore delle <i>Notes</i>:</p>	<p>L'Emittente non addebita nessun costo o tassa ai sottoscrittori dei <i>Certificates</i>. Ciò non significa che altre persone, quali il Collocatore, non possano addebitare costi o tasse, qualora dovuti o applicabili.</p>
	<p>Per dettagli relativi al regime fiscale dei <i>Certificates</i> in Italia si veda il paragrafo "Regime Fiscale" ("<i>Taxation</i>") nel Prospetto di Base e nell'Allegato "Regime Fiscale Italiano" a tale documento (tale Allegato non è formalmente parte integrante delle Presenti Condizioni Definitive).</p>
<p>11. Categorie di potenziali investitori:</p>	<p>L'offerta sarà fatta al pubblico esclusivamente tramite il Collocatore in Italia.</p>
<p>12. Informazione riguardo alle modalità modo e alla data dell'offerta:</p>	Non applicabile
<p>13. ISIN:</p>	DE000MS0ABQ7
<p>14. Codice Comune:</p>	096189885
<p>15. Codice Titoli Tedesco (<i>WKN</i>):</p>	MS0ABQ
<p>16. Valore:</p>	Non applicabile

17. Indicazione dove si possono ottenere le informazioni circa l'andamento passato e futuro dell'Azione/delle Azioni e la propria volatilità : www.eni.com e Bloomberg ENI IM Equity

PARTE II.

Regolamento

§1

(Valuta. Taglio. Forma. Sistema di Compensazione)

- (1) *Valuta. Taglio. Forma.* La presente serie di *Certificates* (i "**Certificates**") di Morgan Stanley B.V. (l'"**Emittente**"), è emessa fino ad un valore complessivo 25.000 unità in euro (la "**Valuta**" o "**EUR**") il 24 ottobre 2013 (la "**Data di Emissione**"), e diviso in taglio pari a EUR 1.000 (il "**Valore Nominale**").
- (2) *Certificato Globale.* I *Certificates* sono rappresentati da un certificato globale (il "**Certificato Globale**") senza cedole, che sarà firmato a mano da uno o più firmatari autorizzati dell'Emittente e sarà autenticato da o per conto dell'Agente Fiscale. I portatori dei *Certificates* (ciascuno "**Portatore**" e congiuntamente i "**Portatori**") non avranno in alcun modo diritto di richiedere o ricevere certificati definitivi.
- (3) *Clearing System.* Ciascun Certificato Globale sarà conservato da o per conto del Sistema di Compensazione fino a quando non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi a carico dell'Emittente relativamente ai *Certificates*. Per "**Sistema di Compensazione**" si intende: Clearstream Banking AG, Francoforte sul Meno ("**CBF**"), o qualsiasi avente causa degli stessi. I Portatori possono rivendicare la comproprietà del rispettivo Certificato Globale che può essere ceduto conformemente alle norme e ai regolamenti del rispettivo Sistema di Compensazione.

§2

(Status. Garanzia)

- (1) *Status.* Le obbligazioni derivanti dai *Certificates* costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente di pari grado (*pari passu*) fra loro e rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente, fatte salve quelle obbligazioni che possono essere assistite da privilegio ai sensi delle disposizioni inderogabili di una legge.
- (2) *Garanzia.* Morgan Stanley (la "**Garante**") ha dato la propria garanzia irrevocabile (la "**Garanzia**") di pagamento del capitale e degli interessi e di ogni ulteriore ammontare da pagarsi rispetto ai *Certificates*. Ai sensi della Garanzia, ciascun Portatore può richiedere l'adempimento della Garanzia direttamente alla Garante e ottenere l'esecuzione di tale Garanzia direttamente dalla Garante. La Garanzia costituisce un'obbligazione diretta, incondizionata, non subordinata e non garantita della Garante di pari grado (*pari passu*) rispetto a tutte le altre obbligazioni dirette, presenti e future, incondizionate, non subordinate e non garantite della Garante, fatte salve quelle obbligazioni che possono essere assistite da privilegio ai sensi delle disposizioni inderogabili di una legge. Copie della Garanzia possono essere ottenute gratuitamente presso l'ufficio dell'Agente Fiscale di cui al § 9.

§3

(Interessi)

Non vi sarà alcun pagamento periodico di interessi sui *Certificates*.

§4 (Rimborso)

- (1) *Rimborso.* Salvo un differimento dovuto ad un Giorno di Turbativa ai sensi del § 4b ed al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico (come definito in prosieguo), i *Certificates* saranno rimborsati il 24 ottobre 2016 (la "**Data di Scadenza**") all'Importo di Rimborso Legato all'Azione. L'Importo di Rimborso Legato all'Azione rispetto ad ogni *Certificate* sarà calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le relative determinazioni dell'Agente di Determinazione ai sensi delle relative disposizioni e sarà comunicato ai Portatori ai sensi del § 12 dall'Agente di Determinazione tempestivamente dopo essere stato determinato.

- (2) *Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali.* Ciascun *Certificate* sarà rimborsato al relativo Importo di Rimborso Anticipato, a scelta dell'Emittente, in tutto ma non in parte, in un qualunque momento, con pagamento in contanti previo avviso inviato ai Portatori almeno 30 giorni prima (avviso che sarà irrevocabile), ai sensi del § 12, qualora si verifichi un Evento Fiscale laddove "**Evento Fiscale**" significa che: (i) in occasione del successivo pagamento o consegna dovuti nell'ambito dei *Certificates*, l'Emittente o la Garante sia o diventerà obbligata a pagare costi aggiuntivi, come disposto o indicato al § 6, della giurisdizione in cui l'Emittente o la Garante ha la propria sede legale, in cui, rispettivamente, l'Agente Fiscale, l'Agente di Pagamento (come disposto al § 9) ha la propria sede legale e qualsiasi giurisdizione in cui i *Certificates* siano oggetto di offerta pubblica e gli Stati Uniti d'America, o una qualsiasi suddivisione politica o autorità fiscale nei, o dei, medesimi avente potere fiscale (ciascuna "**Giurisdizione Fiscale**"), ovvero a causa di un cambiamento nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale delle predette leggi o normative e tale cambiamento o modifica sia entrato in vigore alla Data di Emissione o successivamente alla stessa; e (ii) tale obbligo non possa essere evitato da parte dell'Emittente o della Garante adottando ragionevoli misure a propria disposizione (ma non la Sostituzione dell'Emittente ai sensi del § 10). Prima della pubblicazione di qualsiasi avviso di rimborso ai sensi del presente paragrafo, l'Emittente consegnerà all'Agente Fiscale una certificazione sottoscritta da un amministratore esecutivo dell'Emittente dichiarante che l'Emittente ha diritto di eseguire il rimborso e illustrando i fatti comprovanti che sussistono le condizioni preliminari al diritto di effettuare tale rimborso, insieme a un parere di un consulente legale o fiscale indipendente di comprovata reputazione da cui emerga che l'Emittente o la Garante è o diventerà obbligata a pagare gli importi aggiuntivi in conseguenza di tale cambiamento o modifica.

- (3) *Rimborso Anticipato Automatico.* I *Certificates* saranno rimborsati alla rilevante Data di Rimborso Anticipato al rilevante Importo di Rimborso Anticipato Automatico qualora ad una Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico relativa a tale Data di Rimborso Anticipato Automatico si sia verificato l'Evento di Rimborso Anticipato Automatico, senza obbligo di alcun avviso di esercizio da parte dell'Emittente (il "**Rimborso Anticipato Automatico**"). Il verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico sarà comunicato ai Portatori ai sensi del § 12.

Dove:

L'"**Importo di Rimborso Anticipato Automatico**" rispetto a ciascun *Certificate* corrisponde ad un importo uguale a 108,60% del Valore Nominale per la Prima Data di Rimborso Anticipato Automatico; 112,90% del Valore Nominale per la Seconda Data di Rimborso Anticipato Automatico; 117,20% del Valore Nominale per la Terza Data di Rimborso Anticipato Automatico e 121,50% del Valore Nominale per la Quarta Data di Rimborso Anticipato Automatico nonché 125,80% del Valore Nominale per la Quinta Data di Rimborso Anticipato Automatico;

"**l'Evento di Rimborso Anticipato Automatico**" significa che ad una Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico il Livello Ufficiale di Chiusura dell'Azione sia superiore o uguale al Livello di Rimborso Anticipato Automatico;

"**Data di Rimborso Anticipato Automatico**" significa 24 ottobre 2014 (la "**Prima Data di Rimborso Anticipato Automatico**"), 24 aprile 2015 (la "**Seconda Data di Rimborso Anticipato Automatico**"); 24 ottobre 2015 (la "**Terza Data di Rimborso Anticipato Automatico**") 24 aprile 2016 (la "**Quarta Data di Rimborso Anticipato Automatico**") e la Data di Scadenza (la "**Quinta Data di Rimborso Anticipato Automatico**");

"**Livello di Rimborso Anticipato Automatico**" significa 100% del Livello Ufficiale di Chiusura dell'Azione alla Data Iniziale di Valutazione dell'Azione;

"**Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico**" significa il 10 ottobre 2014 rispetto alla Prima Data di Rimborso Anticipato Automatico; 10 aprile 2015 rispetto alla Seconda Data di Rimborso Anticipato Automatico; 12 ottobre 2015 rispetto alla Terza Data di Rimborso Anticipato Automatico, 11 aprile 2016 rispetto alla Quarta Data di Rimborso Anticipato Automatico nonché la Data Finale di Valutazione dell'Azione rispetto alla Quinta Data di Rimborso Anticipato Automatico.

- (4) *Rimborso anticipato in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa e/o Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o un Incremento del Costo delle Operazioni di Copertura e/o una Istanza di Fallimento.* L'Emittente potrà rimborsare i *Certificates* ad ogni tempo prima della Data di Scadenza a seguito del verificarsi di una Modifica Normativa e/o una Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o un Incremento del Costo delle Operazioni di Copertura e/o una Istanza di Fallimento. L'Emittente rimborserà i *Certificates* in toto (ma non in parte) il secondo Giorno Lavorativo successivamente alla pubblicazione della comunicazione del rimborso anticipato ai sensi del § 12 e purché tale data non cada dopo due Giorni Lavorativi precedenti la Data di Scadenza (la "**Data di Rimborso Anticipato**") e corrisponderà o farà corrispondere l'Importo di Rimborso Anticipato (come in prosieguo definito) rispetto a tali *Certificates* ai rilevanti Portatori al valore di cui a tale Data di Rimborso Anticipato, salvo ogni ad ogni legge o regolamenti fiscali applicabili od altre leggi o regolamenti e salvo ed in conformità al presente Regolamento. I pagamenti di ogni tassa applicabile e spese di rimborso saranno effettuati dal rilevante Portatore e l'Emittente non avrà alcuna responsabilità a tal riguardo.

Dove:

"**Modifica Normativa**" indica che, alla o successivamente alla Data di Emissione dei *Certificates* (A) in seguito all'adozione di una legge applicabile o regolamento (inclusa senza limitazione ogni legge fiscale) o (B) a seguito di promulgazione di una modifica nell'interpretazione da parte di un'autorità giudiziaria, tribunale o autorità di vigilanza, avente giurisdizione su una legge applicabile o regolamento (inclusa senza limitazione ogni azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente determini in buona fede che subirebbe un rilevante incremento dei costi nell'adempimento delle sue obbligazioni relativi ai *Certificates* (incluso senza limitazione alcuna l'aumento di oneri fiscali, la diminuzione di benefici fiscali od ogni modifica negativa nella propria posizione fiscale) e;

"**Turbativa delle Operazioni di Copertura**" indica l'impossibilità da parte dell'Emittente, dopo aver compiuto sforzi ragionevoli dal punto di vista economico, di (A) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o alienare una o più operazioni o attivi da lui ritenuti necessari al fine di coprire il rischio correlato all'emissione e all'adempimento dei propri obblighi relativi ai *Certificates*, oppure (B) realizzare, recuperare o rimettere i proventi derivanti da tali operazioni o attivi; e

"**Incremento del Costo delle Operazioni di Copertura**" indica che l'Emittente soster-

rebbe un rilevante incremento degli oneri (rispetto alle circostanze esistenti alla Data di Emissione) relativi a imposte, diritti, spese o commissioni (diverse dalle commissioni di intermediazione) per (A) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o alienare una o più operazioni o attivi da lui ritenuti necessari al fine di coprire il rischio correlato all'emissione e all'adempimento dei propri obblighi relativi ai *Certificates*, oppure (B) realizzare, recuperare o rimettere i proventi derivanti da tali operazioni o attivi, fatto salvo che un rilevante incremento degli oneri unicamente dovuto al peggioramento del merito creditizio dell'Emittente non sarà considerato un Incremento del Costo delle Operazioni di Copertura.

"Istanza di Fallimento" indica che l'Emittente dell'Azione (come definito al § 4 del Regolamento) inizi o richieda o acconsenta ad una procedura fallimentare da parte di un'autorità regolamentare, di vigilanza o simile nella giurisdizione di insolvenza primaria, risanamento o regolamentare nella giurisdizione in cui l'Emittente dell'Azione è stata costituita ovvero ha la propria sede principale o la sede d'affari, dove tale procedura sia finalizzata ad un giudizio relativo all'insolvenza o al fallimento od ogni altro simile campo ai sensi di ogni legge di insolvenza o fallimento o legge simile che influiscano negativamente sui diritti dei Portatori (inclusa una moratoria o procedura simile) o vi sia una richiesta di scioglimento o liquidazione da tale autorità regolamentare di vigilanza o simile ovvero l'Emittente dell'azione acconsenta ad una tale richiesta posto che le procedure iniziate o le richieste presentate dai creditori e non approvate dall'Emittente dell'Azione non saranno considerate Istanza di Fallimento.

(5) *Importo di Rimborso Anticipato.* Ai sensi di cui al § 4 ed al § 8, si applica quanto segue:

L'**"Importo di Rimborso Anticipato"** rispetto a ciascun *Certificate* corrisponde ad un ammontare, determinato dall'Agente di Determinazione, agendo in buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole come a tale data stabilita dall'Agente di Determinazione (purché tale giorno non cada più di 15 giorni prima della data fissata per il rimborso dei *Certificates*), che corrisponde ad un ammontare per Valore Nominale che un'Istituzione Finanziaria Qualificata (come definita in prosieguo) imputerebbe per assumersi tutti pagamenti dell'Emittente e altri obblighi rispetto a tale *Certificate* per Valore Nominale come se un Evento Fiscale (come definito al § 4(2)) e/o Modifica Normativa, una Turbativa delle Operazioni di Copertura, un Incremento del Costo delle Operazioni di Copertura e/o Istanza di Fallimento non fosse verificato/a rispetto al tale *Certificate*.

Ai fini di cui sopra, **"Istituzione Finanziaria Qualificata"** significa un'istituzione finanziaria organizzata ai sensi delle leggi di una giurisdizione negli Stati Uniti d'America, dell'Unione Europea o del Giappone che, alla data scelta dall'Agente di Determinazione per determinare l'Importo di Rimborso Anticipato, abbia *notes* circolanti e/o *bonds* con maturità di 1 anno o inferiore dalla data di emissione di tali *notes* circolanti e/o *bonds* e tale istituzione finanziaria abbia un rating o

- (1) A2 o superiore da parte di Standard & Poor's Ratings Services od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating,
- (2) P-2 o superiore da parte di Moody's Investors Service, Inc. od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating,

Purché qualora nessuna Istituzione Finanziaria Qualificata non adempia ai criteri di cui sopra, allora l'Agente di Determinazione dovrà selezionare, in buona fede, un'altra istituzione finanziaria le cui *notes* e/o *bonds* emessi abbiano una maturità ed un profilo di credito di rating il più simile ai criteri richiesti.

§4a (Definizioni)

“**Giorno di Turbativa**” indica qualsiasi Giorno Lavorativo Programmato in cui una Borsa rilevante o una Borsa Collegata non apre per le negoziazioni durante le sue regolari sessioni di negoziazione o in cui si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato.

“**Chiusura Anticipata**” indica la chiusura in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa della Borsa rilevante o di una qualsiasi Borsa Collegata prima del proprio Orario di Chiusura Programmato a meno che tale orario di chiusura anticipato non sia stato annunciato da tale Borsa o Borsa Collegata almeno un’ora prima del precedente tra (i) l’effettivo orario di chiusura per le regolari sessioni di negoziazione su tale Borsa o Borsa Collegata in tale Giorno Lavorativo di Borsa e (ii) l’ultimo momento utile per l’immissione di ordini nel sistema di esecuzione della Borsa o Borsa Collegata all’Orario di Valutazione in tale Giorno Lavorativo di Borsa.

“**Importo di Rimborso Legato all’Azione**” indica un importo calcolato dall’Agente di Calcolo applicando le rilevanti determinazioni effettuate dall’Agente di Determinazione alla Data Finale di Valutazione dell’Azione all’Orario di Valutazione dell’Azione ai sensi delle seguenti previsioni:

- (a) Qualora il Livello Finale dell’Azione sia superiore o uguale alla Barriera, l’Importo di Rimborso Legato all’Azione per *Certificate* sarà calcolato ai sensi della seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * 100\%$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicato per 100%.

- (b) Qualora il Livello Finale dell’Azione sia inferiore alla Barriera, l’Importo di Rimborso Legato all’Azione sarà calcolato ai sensi della seguente formula:

$$\text{EUR 1.176,4706} * (\text{Livello Finale dell’Azione} / \text{Livello Iniziale dell’Azione})$$

corrispondente a EUR 1.176,4706 moltiplicato per Livello Finale dell’Azione diviso per Livello Iniziale dell’Azione.

Per maggior chiarezza: qualora alla Data Finale di Valutazione dell’Azione, il Livello Ufficiale di Chiusura dell’Azione sia superiore al 100% del Livello Ufficiale di Chiusura dell’Azione alla Data Iniziale di Valutazione dell’Azione ovvero sia uguale a tale livello, si applica il Rimborso Anticipato Automatico (come previsto sub § 4 (3) del Regolamento) e i *Certificates* saranno rimborsato al 125,80% del loro Valore Nominale alla Data di Scadenza.

Dove:

“**Barriera**” significa l’85% del Livello Iniziale dell’Azione.

“**Data Finale di Valutazione dell’Azione**” significa il 10 ottobre 2016.

“**Livello Finale dell’Azione**” significa il Livello Ufficiale di Chiusura dell’Azione alla Data Finale di Valutazione dell’Azione.

“**Data Iniziale di Valutazione dell’Azione**” significa il 24 ottobre 2013.

“**Livello Iniziale dell’Azione**” significa il Livello Ufficiale di Chiusura dell’Azione alla Data Iniziale di Valutazione dell’Azione.

“Data di Valutazione dell’Azione” significa la Data Iniziale di Valutazione dell’Azione, la Data Finale di Valutazione dell’Azione e la Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico.

“Orario di Valutazione dell’Azione” significa l’Orario di Chiusura Programmato alla Data di Valutazione dell’Azione.

“Borsa” significa ogni borsa o sistema di quotazione indicato per l’Azione nella colonna “Borsa” della tabella inclusa nella definizione di “Azione” o “Titolo Sottostante” che precede, ogni successore di tale borsa o sistema di quotazione o ogni borsa o sistema di quotazione sostitutivo presso cui siano state temporaneamente trasferite le negoziazioni in tale Azione (posto che l’Agente di Determinazione abbia stabilito che vi sia una liquidità relativamente a tale Azione su tale borsa o sistema di quotazione temporaneo sostitutivo comparabile con quella della Borsa originaria).

“Giorno Lavorativo di Borsa” significa, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui ogni Borsa e Borsa Collegata è aperta per le negoziazioni durante le rispettive regolari sessioni di negoziazione, nonostante il fatto che una qualsiasi di tali Borse o Borse Collegate chiuda prima del proprio Orario di Chiusura Programmato.

“Turbativa di Borsa” significa ogni evento (diverso da una Chiusura Anticipata) che turbi o comprometta (secondo le determinazioni dall’Agente di Determinazione) la capacità dei partecipanti del mercato in generale (i) di effettuare operazioni in, o ottenere prezzi di mercato per, le Azioni sulla borsa o (ii) di effettuare operazioni in, o ottenere prezzi di mercato per, i contratti *futures* o di opzione relativi alla rilevante Azione su ogni rilevante Borsa Collegata.

“Dividendo Straordinario” significa un importo per Azione, relativamente al quale la decisione che lo stesso o una parte di esso possa essere definito Dividendo Straordinario, sarà presa dall’Agente di Determinazione.

“Evento di Turbativa del Mercato” significa il verificarsi o l’esistenza di (i) una Turbativa delle Negoziazioni, (ii) una Turbativa di Borsa, che in ciascuno dei casi l’Agente di Determinazione decida essere rilevante, in qualsiasi momento durante il periodo di un’ora avente termine al rilevante Orario di Valutazione, o (iii) una Chiusura Anticipata.

“Data di Fusione” significa la data di perfezionamento (“*closing date*”) di un Evento di Fusione o, nel caso in cui una data di perfezionamento non possa essere individuata ai sensi della normativa locale applicabile a tale Evento di Fusione, la diversa data stabilita dall’Agente di Determinazione.

“Evento di Fusione” significa, in relazione alle Azioni, ogni (i) riclassificazione o modifica di tali Azioni che dia origine ad un trasferimento, o impegno irrevocabile di trasferimento, di tutte le Azioni in questione in circolazione ad un diverso ente o persona, (ii) consolidamento, fusione, incorporazione o scambio vincolante di azioni dell’Emittente dell’Azione con, o in, un altro ente o persona (diverso da un consolidamento, fusione, incorporazione o scambio vincolante di azioni in cui tale Emittente dell’Azione sia l’ente continuatore e che non comporti una riclassificazione o modifica di tutte le Azioni in questione in circolazione), (iii) offerta di acquisizione, offerta di acquisto, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o persona di acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni in circolazione dell’Emittente delle Azioni che dia origine ad un trasferimento, o impegno irrevocabile di trasferimento, di tutte le Azioni in questione (diverse dalle Azioni possedute o controllate da tale altro ente o persona), o (iv) consolidamento, fusione, incorporazione o scambio vincolante di azioni dell’Emittente dell’Azione o delle sue controllate con, o in, un altro ente in cui l’Emittente dell’Azione sia l’ente continuatore e che non dia origine ad una riclassificazione o modifica di tutte le Azioni in questione in circolazione ma abbia come conseguenza il fatto che le Azioni in circolazione (diverse dalle Azioni possedute o controllate da tale altro ente) immediatamente prima di tale evento rappresentino congiuntamente meno del 50% delle Azioni in circolazione immediatamente dopo tale even-

to, in ciascun caso se la Data di Fusione cade alla, o prima della, Data Finale di Valutazione dell'Azione.

"**Livello Ufficiale di Chiusura**" significa il Prezzo di Riferimento e cioè il prezzo pubblicato dalla Borsa alla chiusura delle negoziazioni ed avente il significato di cui al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. nonché sue eventuali modifiche da parte di Borsa Italiana S.p.A..

"**Borsa(e) Collegata(e)**" significa ogni borsa o sistema di quotazione (a scelta dall'Agente di Determinazione) in cui le negoziazioni hanno un impatto rilevante (secondo l'opinione dell'Agente di Determinazione) sul mercato generale per i contratti *futures* o di opzione relativi ad un'Azione o, in ciascuno di tali casi, ogni borsa cessionaria o successore di tale borsa o sistema di quotazione.

"**Emittente dell'Azione**" significa l'emittente dell'Azione.

"**Azione**" o "**Titolo Sottostante**" significa l'azione indicata nella colonna "*Azione*" all'interno della seguente tabella:

Azione	ISIN	Valuta	BBG Ticker	Borsa	Borsa Collegata
Eni S.p.A.	IT0003132476	EUR	ENI IM	Borsa Italiana	Tutte le Borse

"**Orario di Chiusura Programmato**" significa, in relazione ad una Borsa o Borsa Collegata e in qualsiasi giorno in cui è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata siano aperte per le negoziazioni durante le loro rispettive regolari sessioni di negoziazione, l'orario di chiusura programmato per i giorni lavorativi di tale Borsa o Borsa Collegata in tale Giorno di Negoziazione Programmato, indipendentemente da ogni dopo borsa o altra negoziazione al di fuori dell'orario delle regolari sessioni di negoziazione.

"**Giorno di Negoziazione Programmato**" significa, con riferimento alle Azioni, qualsiasi giorno in cui è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata sopra indicate siano aperte per le negoziazioni durante le loro rispettive regolari sessioni di negoziazione.

"**Offerta di Acquisto**" significa un'offerta di acquisizione, offerta di acquisto, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o persona che comporti a favore di tale ente o persona l'acquisto di, o comunque l'ottenimento di o il diritto di ottenere, mediante conversione o altra modalità, un importo superiore al 10% ed inferiore al 100% delle azioni con diritto di voto in circolazione dell'Emittente dell'Azione, come stabilito dall'Agente di Determinazione, sulla base dei dati predisposti per agenzie governative o autoregolamentate o delle diverse informazioni ritenute rilevanti dall'Agente di Determinazione.

"**Turbativa delle Negoziazioni**" significa qualsiasi sospensione delle, o limitazione imposta alle, negoziazioni da parte della rilevante Borsa o Borsa Collegata o in altro modo, e sia a causa di oscillazioni di prezzo eccedenti i limiti consentiti dalla rilevante Borsa o Borsa Collegata sia per altri motivi (i) relative all'Azione sulla Borsa o (ii) nei contratti *futures* o di opzione relativi all'Azione su qualsiasi rilevante Borsa Collegata.

"**Orario di Valutazione**" significa l'Orario di Chiusura Programmato.

§4b

(Rettifica dell'Agente di Determinazione. Correzioni. Giorni di Turbativa)

- (1) *Evento di Rettifica Potenziale.* Nel caso di un Evento di Rettifica Potenziale, l'Agente di Determinazione stabilirà se tale Evento di Rettifica Potenziale abbia un effetto diluitivo o concentrativo sul valore teorico delle Azioni rilevanti e, se del caso:

- (a) effettuerà le eventuali corrispondenti rettifiche, se del caso, a qualsiasi Importo di Rimborso Legato all'Azione e/o alle altre condizioni rilevanti secondo quanto ritenuto appropriato dall'Agente di Determinazione per tenere conto di tale effetto diluitivo o concentrativo (posto che non sarà effettuata alcuna rettifica in caso di mere variazioni di volatilità, dividendi attesi, tasso del prestito titoli o liquidità relativi alla rilevante Azione); e
- (b) determinerà la(e) data(e) di efficacia della(e) rettifica(che). In tale caso, tali rettifiche saranno considerate essere state in tale modo effettuate a partire da tale(i) data(e). L'Agente di Determinazione può (ma non deve) decidere le rilevanti rettifiche mediante riferimento alla(e) rettifica(che) relativa(e) a tale Evento di Rettifica Potenziale effettuate da una Borsa Collegata.

In seguito all'effettuazione di una tale rettifica, l'Agente di Determinazione darà notizia quanto prima possibile ai Portatori in conformità al §12, indicando la rettifica all'Importo di Rimborso Legato all'Azione e/o ad ogni altra condizione rilevante e fornendo una breve descrizione dell'Evento di Rettifica Potenziale. A scanso di equivoci, in aggiunta alla, o al posto della, modifica di una qualsiasi condizione ai sensi delle precedenti previsioni, l'Agente di Determinazione potrà distribuire ai portatori dei rilevanti *Certificates* in circolazione, ulteriori *Certificates* e/o un importo in denaro. Tale distribuzione di ulteriori *Certificates* può essere effettuata su base "gratuita" o di "consegna contro pagamento". Ogni rettifica al Regolamento conseguente ad un Evento di Rettifica Potenziale dovrà tenere conto del costo economico di ogni tassa, onere, imposta, commissione o registrazione pagabile da o per conto dell'Emittente o qualsiasi delle sue rilevanti partecipate o da un investitore straniero al momento della sottoscrizione, acquisto o ricezione di qualsiasi Azione o altro titolo ricevuto a causa dell'Evento di Rettifica Potenziale, e tali calcoli dovranno essere effettuati dall'Agente di Determinazione in buona fede.

"Evento di Rettifica Potenziale" significa uno dei seguenti:

- (a) una suddivisione, consolidamento o riclassificazione delle rilevanti Azioni (salvo il caso in cui dia origine ad un Evento di Fusione o Offerta di Acquisto), o una distribuzione o dividendo volontario di una qualsiasi di tali Azioni ai portatori esistenti in forma di bonus, capitalizzazione o simile emissione;
- (b) una distribuzione, emissione o dividendo ai portatori esistenti delle Azioni rilevanti di (A) tali Azioni, o (B) altro capitale azionario o titoli che conferiscano il diritto al pagamento di dividendi e/o ai proventi della liquidazione dell'Emittente dell'Azione in maniera pari o proporzionale a tali pagamenti ai portatori di tali Azioni, o (C) capitale azionario o altri titoli di un diverso emittente acquistato o posseduto (direttamente o indirettamente) dall'Emittente dell'Azione in seguito ad uno scorporo o altra simile operazione societaria, o (D) ogni altro tipo di titoli, diritti o *warrants* o altri attivi finanziari, in ogni caso a titolo di pagamento (in contanti o altro corrispettivo), ad un valore inferiore al prevalente prezzo di mercato come stabilito dall'Agente di Determinazione;
- (c) un Dividendo Straordinario;
- (d) un riscatto ("*call*") da parte dell'Emittente dell'Azione in relazione alle rilevanti Azioni che non siano interamente liberate;
- (e) un riacquisto da parte dell'Emittente dell'Azione o qualsiasi delle sue controllate delle rilevanti Azioni anche senza trarne un profitto o recuperare il capitale ed indipendentemente dal fatto che il corrispettivo per tale riacquisto sia costituito da denaro, titoli o altro;

- (f) con riferimento all'Emittente dell'Azione, un evento che dia origine alla distribuzione di qualsiasi diritto degli azionisti o la sua separazione dalle azioni del capitale ordinario o da altre azioni del capitale azionario dell'Emittente dell'Azione nell'ambito di un progetto o accordo sui diritti degli azionisti ("*shareholder rights plan*") volto a contrastare tentativi di acquisizione ostile che prevede, al verificarsi di taluni eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, *warrants*, strumenti di debito o diritti di opzione ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato, come stabilito dall'Agente di Determinazione, posto che qualsiasi rettifica effettuata in seguito ad un tale evento dovrà essere nuovamente rettificata al momento dell'estinzione di tali diritti; o
 - (g) ogni altro evento che possa avere un effetto diluitivo o concentrativo sul valore teorico delle Azioni rilevanti.
- (2) *Correzioni.* Nel caso in cui qualsiasi prezzo o livello pubblicato sulla Borsa e che sia utilizzato per qualsiasi calcolo o determinazione effettuati con riferimento ai *Certificates* sia successivamente corretto e la correzione sia pubblicata dalla Borsa prima della Data di Scadenza, l'Agente di Determinazione stabilirà l'importo pagabile o consegnabile in seguito a tale correzione, e, nella misura in cui sia necessario, rettificherà le condizioni di tale operazione per tenere conto di tale correzione e informerà conseguentemente i Portatori ai sensi del §12.
 - (3) *Giorni di Turbativa.* Se l'Agente di Determinazione a sua sola ed assoluta discrezione tenendo in considerazione la prassi dei mercati dei capitali ed agendo in buona fede stabilisca che una Data di Valutazione dell'Azione sia un Giorno di Turbativa o non sia un Giorno di Negoziazione Programmato, allora la Data di Valutazione dell'Azione sarà il primo Giorno Lavorativo di Borsa successivo che l'Agente di Determinazione stabilisca non essere un Giorno di Turbativa, a meno che l'Agente di Determinazione non decida che ciascuno dei cinque Giorni Lavorativi di Borsa immediatamente successivi alla data originaria sia un Giorno di Turbativa.

In tale caso ed al fine di determinare l'Importo di Rimborso Legato all'Azione:

- (a) tale quinto Giorno Lavorativo di Borsa sarà considerato essere la Data di Valutazione dell'Azione, nonostante il fatto che tale giorno sia un Giorno di Turbativa; e
- (b) l'Agente di Determinazione determinerà in buona fede la stima del valore delle Azioni all'Orario di Valutazione dell'Azione in tale quinto Giorno Lavorativo di Borsa.

§5 (Pagamenti)

- (1) *Pagamento di Capitale ed Interessi, se dovuti.* Il pagamento del capitale e degli interessi relativo ai *Certificates* sarà effettuato, fatte salve leggi e normative fiscali applicabili, nella Valuta e al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso, affinché sia accreditato sui conti dei relativi titolari dei conti presso il Sistema di Compensazione dietro presentazione e consegna del Certificato Globale presso la sede specificata di ciascun Agente di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti.
- (2) *Giorno Lavorativo.* Qualora la data nella quale deve avvenire un pagamento relativo ai *Certificates* non sia un Giorno Lavorativo, il Portatore non avrà diritto di ricevere il pagamento fino al primo Giorno Lavorativo successivo nella rilevante località e non avrà diritto ad ulteriori interessi o altri pagamenti relativamente a tale ritardo.

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un giorno (diverso da sabato o domenica) in cui le banche sono aperte e operative (anche per operazioni sul mercato valutario e su depositi in valuta estera) a Londra e Francoforte sul Meno e tutte le parti rilevanti del *Trans - European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2*, o ogni successore di tale sistema ("TARGET") siano operative per i pagamenti in Euro.

- (3) *Stati Uniti*. Per "**Stati Uniti**" si intendono gli Stati Uniti d'America inclusi gli Stati che ne fanno parte e il Distretto di Columbia, nonché i relativi possedimenti (incluso Portorico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Isole Samoa Americane, Wake Island e le Isole Marianne Settentrionali).
- (4) *Adempimento*. L'Emittente, ovvero se del caso la Garante, avrà adempiuto ai suoi obblighi con il pagamento al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso.
- (5) *Riferimenti al Capitale e, qualora applicabile, agli Interessi*. I riferimenti al "capitale" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, dell'Importo di Rimborso Legato alle Azioni, dell'Importo di Rimborso Anticipato, l'Importo di Rimborso Anticipato Automatico nonché di qualsiasi premio o altro importo pagabile nell'ambito dei *Certificates* o relativamente agli stessi. I riferimenti all'"interesse" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, di ogni Importo Aggiuntivo pagabile ai sensi del § 6.

§6 (Regime Fiscale)

Tutti gli importi di capitale e/o interessi, se del caso, pagabili ai Portatori dall'Emittente in relazione ai *Certificates* saranno corrisposti senza alcuna trattenuta o detrazione per, o a titolo di, qualsiasi imposta, diritto, contributo o altro onere governativo presente o futuro, di qualsiasi natura ("**Imposte**") imposto da o per conto della Giurisdizione Fiscale, salvo che tale trattenuta o detrazione sia prescritta dalla legge. Qualora l'Emittente sia obbligato ad operare la detrazione o la trattenuta di eventuali Imposte, allora l'Emittente pagherà gli importi aggiuntivi necessari affinché i Portatori ricevano gli importi che avrebbero percepito se non fosse stato necessario operare alcuna detrazione o trattenuta di eventuali Imposte ("**Importi Aggiuntivi**") in relazione ai *Certificates*:

- (a) in relazione alla *Kapitalertragsteuer* tedesca (inclusa la *Abgeltungsteuer*, nonché la tassa sulla chiesa, se del caso) da detrarsi o ritenersi ai sensi del Testo Unico Fiscale Tedesco (*Einkommensteuergesetz*), anche qualora tale detrazione o ritenuta sia stata effettuata dall'Emittente o dal proprio rappresentante ed il Sussidio di Solidarietà (*Solidaritätszuschlag*) o che riguardi ogni altra tassa che possa sostituire la *Kapitalertragsteuer* tedesca o il *Solidaritätszuschlag*, come del caso, ovvero
- (b) ad un Portatore o ad un terzo per il Portatore, qualora tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore, se tale Portatore sia una proprietà, un trust, una società di persone o di capitali) sia responsabile di tale trattenuta o detrazione per ragioni di connessione presente o passata con una Giurisdizione Fiscale, incluso senza limitazione tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore) essendo od essendo stato un cittadino o un residente di tale Giurisdizione Fiscale o essendo o essendo stato in relazione di commercio o affari o avendo o avendo avuto lì la residenza permanente diversamente che per ragioni soltanto connesse alla detenzione di *Certificates* ovvero al ricevimento del rilevante pagamento rispetto a tali *Certificates* ovvero
- (c) ad un Portatore o ad un terzo per il Portatore, qualora una tale trattenuta o detrazione non sarebbe stata richiesta qualora i *Certificates* fossero stati accreditati al momento del pagamento su un conto depositi di una banca al di fuori della Giurisdizione Fiscale ovvero

- (d) laddove tale trattenuta o detrazione sia imposta sul pagamento di una persona fisica da effettuarsi ai sensi della Direttiva del Consiglio europeo 2003/48/CE, ogni altra direttiva sulla tassazione dei redditi ovvero ogni legge di recepimento o in osservanza o introdotta in ordine al fine di uniformarsi a tale direttiva ovvero ogni accordo tra uno stato membro della UE e certi altri paesi e territori in relazione a tale direttiva ovvero
- (e) nella misura in cui tale trattenuta o detrazione sia pagabile da o per conto di un Portatore che potrebbe legalmente evitare (ma non l'ha fatto) tale trattenuta o detrazione facendo sì che un terzo adempia ad ogni requisito statutario o facendo sì che un terzo faccia una dichiarazione di non residenza o simile richiesta di esenzione di trattenuta alla fonte ad un'autorità fiscal dove il pagamento è stato effettuato ovvero
- (f) nella misura in cui tale trattenuta o detrazione sia pagabile da o per conto di un Portatore che avrebbe potuto evitare tale trattenuta o detrazione effettuando un pagamento tramite un altro Agente di Pagamento in uno stato membro dell'Unione Europea non obbligato a trattenere o detrarre ovvero
- (g) nella misura in cui tale trattenuta o detrazione sia per o per conto di un Portatore per il pagamento di un *Certificate* in una data superiore a 30 giorni successivi alla data in cui tale pagamento sia dovuto ovvero la data in cui tale pagamento sia stato effettuato, ove ciò avvenga più tardi ovvero
- (h) ogni combinazione di cui (a)-(g);

né debba essere pagato un Importo Aggiuntivo in relazione al pagamento di un *Certificate* ad un Portatore che sia un fiduciario o società di persone o che sia diversamente che l'unico beneficiario di tale pagamento nella misura in cui fosse richiesto dalla legislazione della Giurisdizione Fiscale che tale pagamento sia incluso nel reddito di un beneficiario o del fondatore d un trust, per ragioni fiscali, rispetto a tale fiduciario o membro di tale società di persone o beneficiario a cui non sarebbero stati pagati tali Importi Aggiuntivi qualora tale beneficiario, fondatore di un trust fossero stati i Portatori.

Salvo quanto diversamente previsto al § 6, l'Emittente, la Garante, ogni agente di pagamento od ogni altra persona avranno il diritto di trattenere o detrarre da ogni pagamento di capitale e/o interessi sulle *Notes* e non sarà loro richiesto di pagare importi aggiuntivi rispetto a tale trattenuta o detrazione, ogni trattenuta (i) imposta su o rispetto a ogni *Note* ai sensi di FATCA, le leggi della Repubblica Federale della Germania, i Paesi Bassi o ogni altra giurisdizione in cui pagamenti relativi alle *Notes* siano effettuati recependo FATCA, ovvero ogni accordo tra l'Emittente ed ogni tale giurisdizione, gli Stati Uniti o un'autorità di cui ai precedenti ai fini di FATCA o (ii) imposto su o rispetto ad ogni pagamento "equivalente dividendo" effettuato ai sensi degli articoli 871 e 881 del Codice del Reddito Interno degli Stati Uniti (*United States Internal Revenue Code*) del 1986 come modificato.

§7 (Prescrizione)

Il periodo di presentazione di cui al § 801 comma 1, frase 1, del Codice Civile tedesco (*BGB*) è ridotto a 10 anni per i *Certificates*.

§8 (Eventi di Inadempimento)

Qualora si dovesse verificare uno dei seguenti eventi (ognuno un "**Evento di Inadempimento**"), i Portatori dei *Certificates* potranno, inviando una comunicazione scritta all'Emittente alla sede dell'Agente Fiscale specificata, esigere l'immediato pagamento del *Certificate*, nel qual caso l'Im-

porto di Rimborso Anticipato del *Certificate* diventerà immediatamente liquido ed esigibile, salvo che l'Evento di Inadempimento sia venuto meno prima della ricezione da parte dell'Emittente di tale comunicazione:

- (a) il capitale non sia stato pagato entro 7 giorni, ovvero un interesse, se del caso, non sia stato pagato entro 30 giorni successivi alla dovuta data di pagamento. L'Emittente non sarà, peraltro, inadempiente qualora tali importi non siano stati pagati al fine di adempiere a norme di legge applicabili, regolamenti o sentenze di un tribunale competente. Qualora vi sia un dubbio circa la validità o applicabilità di una tale legge, regolamento o sentenza, l'Emittente non sarà inadempiente qualora agisca, in tali 7 o 30 giorni, come applicabile, sulla base di una consulenza di consulenti legali indipendenti ovvero
- (b) l'Emittente venga meno alle previsioni relative a tali *Certificates* che arrechino rilevante pregiudizio agli interessi dei Portatori e tale inadempimento si protragga oltre a 60 giorni dopo che uno dei Portatori abbia richiesto per iscritto il rimborso di non meno del 25% del valore nominale complessivo dei *Certificates* ovvero
- (c) procedure d'insolvenza tedesche o simili procedure in altre giurisdizioni siano iniziate da un tribunale nel rilevante foro competente ovvero l'Emittente o la Garante, come del caso, lei stessa richieda tali procedure ovvero offra o faccia un accordo a beneficio dei creditori in generale (diversamente che in relazione ad un piano di ricostruzione fusione o incorporazione i cui termini erano stati preventivamente approvati dai Portatori) ovvero
- (d) l'Emittente o la Garante, come applicabile, cessi tutta o sostanzialmente le proprie attività operative o venda o disponga dei propri attivi o di una parte rilevante di tali beni e ciò (i) diminuisca considerevolmente il valore dei propri attivi e (ii) per tale ragione diventi probabile che l'Emittente non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti dei Portatori in relazione ai *Certificates* o, in caso della Garante, diventi probabile che la Garante (o un successore della Garante a seguito di una fusione o acquisizione) non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti dei Portatori in relazione alla Garanzia.

§9 (Agenti)

- (1) *Nomina.* L'Agente Fiscale, l'Agente di Pagamento, l'Agente di Determinazione e qualora sia stato nominato un Agente di Calcolo (ciascuno l'"**Agente**" e congiuntamente gli "**Agenti**") e le loro sedi (che possono essere sostituite da altre sedi nella medesima città) sono:

Agente Fiscale: Citigroup Global Markets Deutschland AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Agente di Pagamento: Citigroup Global Markets Deutschland AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Agente di Determinazione: Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
Londra E14 4QA
Regno Unito

Agente di Calcolo: Citigroup Global Markets Deutschland AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Qualora i *Certificates* siano denominati in dollari statunitensi e i pagamenti a o tramite uffici di tutti gli Agenti di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti diventino illegali o siano effettivamente esclusi sulla base di imposizioni relative a controlli di scambi o simili restrizioni circa il completo pagamento o ricezione di tal importi in dollari statunitensi, l'Emittente manterrà un Agente di Pagamento con un ufficio specifico nella città di New York.

- (2) *Variazione o Revoca della Nomina.* L'Emittente si riserva il diritto di variare o revocare in qualunque momento la nomina di qualsiasi Agente e di nominare un altro Agente Fiscale oppure ulteriori o diversi Agenti di Pagamento, oppure un altro Agente di Calcolo, a condizione che l'Emittente provveda sempre a (i) mantenere un Agente Fiscale, (ii) mantenere, per tutto il tempo in cui i *Certificates* saranno quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori, un Agente di Pagamento (che può coincidere con l'Agente Fiscale) con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di tale borsa valori, (iii) mantenere un Agente di Calcolo e un Agente di Determinazione con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di una borsa valori o altre regole applicabili (se esistenti), e (iv) qualora dovesse essere introdotta una Direttiva dell'Unione Europea in materia di tassazione dei redditi da interessi o qualsiasi legge che attui tale Direttiva, assicurare di mantenere un Agente di Pagamento in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non sarà obbligato a trattenere o dedurre imposte ai sensi della predetta Direttiva o legge, nella misura in cui ciò sia possibile entro uno Stato Membro dell'Unione Europea. Qualsiasi variazione, revoca, nomina o modifica avrà effetto (eccetto in circostanze di insolvenza, nel qual caso avrà effetto immediato) dopo che sia stata comunicata ai Portatori, in conformità con l'Art. 12, con un preavviso di almeno 30, ma non più di 45 giorni.
- (3) *Agente dell'Emittente.* Qualsiasi Agente opera unicamente in qualità di agente dell'Emittente e non assume alcun obbligo nei confronti di qualsiasi Portatore, né intrattiene alcun rapporto di rappresentanza o fiduciario con qualsiasi Portatore.
- (4) *Determinazioni e Calcoli Vincolanti.* Tutte le certificazioni, comunicazioni, opinioni, determinazioni, calcoli, quotazioni e decisioni che l'Agente di Determinazione e, se del caso l'Agente di Calcolo, rilascerà, esprimerà, farà o otterrà ai fini del presente Regolamento avranno (in assenza di evidenti errori) valore vincolante per l'Emittente, la Garante, l'Agente Fiscale, gli Agenti di Pagamento e i Portatori e saranno fatti ai sensi del § 317 del Codice Civile tedesco (BGB).
- (5) Nessun Agente avrà alcuna responsabilità per qualsiasi errore od omissione o successiva correzione inerente al calcolo o alla pubblicazione di qualsiasi importo relativo ai *Certificates* che siano dovuti a negligenza o ad altra causa (ma non in caso di negligenza grave o dolo).

§10 (Sostituzione dell'Emittente)

- (1) L'Emittente (intendendo sempre qualsiasi precedente debitore sostitutivo dello stesso)

- potrà, e con il presente i Portatori danno il loro consenso irrevocabile in anticipo, in qualunque momento e senza che sia richiesto alcun ulteriore consenso preventivo dei Portatori, essere sostituito nella sua qualità di debitore principale relativamente ai Portatori da qualsiasi società (con sede legale in qualsiasi paese del mondo) che appartenga a quel tempo al gruppo Morgan Stanley, oppure adempiere ai propri obblighi in proposito attraverso una delle sue società (ognuna delle predette società sarà denominata "**Debitore Sostitutivo**"), a condizione che:
- (a) il Debitore Sostitutivo e l'Emittente sottoscrivano i documenti necessari a rendere la sostituzione pienamente efficace (congiuntamente, i "**Documenti di Sostituzione**"), i quali documenti dovranno prevedere che il Debitore Sostitutivo si impegni nei confronti di ogni Portatore a rispettare integralmente il presente Regolamento e le clausole del Contratto di Agenzia concluso tra l'Emittente e gli Agenti (il "**Contratto di Agenzia**"), come se il nome del Debitore Sostitutivo comparisse al posto dell'Emittente in qualità di debitore principale nei *Certificates* e nel Contratto di Agenzia al posto dell'Emittente e della Garante (qualora la Garante non sia il Debitore Sostitutivo), ed inoltre prevedere che l'Emittente garantirà irrevocabilmente e incondizionatamente a favore di ciascun Portatore il pagamento di tutti gli importi dovuti dal Debitore Sostitutivo in qualità di debitore principale (tale garanzia dell'Emittente sarà indicata nel presente come "**Garanzia di Sostituzione**");
 - (b) i Documenti di Sostituzione includeranno una garanzia e una dichiarazione, rilasciate dal Debitore Sostitutivo e dall'Emittente, attestanti che il Debitore Sostitutivo e l'Emittente hanno ottenuto tutte le autorizzazioni e le approvazioni governative e di legge per la sostituzione e per il rilascio della Garanzia di Sostituzione da parte dell'Emittente relativamente agli obblighi del Debitore Sostitutivo, ed inoltre attestanti che il Debitore Sostitutivo ha ottenuto tutte le autorizzazioni e le approvazioni governative e di legge per l'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi dei Documenti di Sostituzione, e che tutte le suddette approvazioni e autorizzazioni sono pienamente valide ed efficaci, ed inoltre che gli obblighi assunti dal Debitore Sostitutivo e la Garanzia di Sostituzione rilasciata dall'Emittente sono entrambi validi e vincolanti conformemente alle rispettive condizioni e possono essere fatti valere da ogni Portatore, ed inoltre attestanti che, nel caso in cui il Debitore Sostitutivo adempia ai suoi obblighi relativi ai *Certificates* attraverso una filiale, i *Certificates* restino validi e vincolanti nei confronti di tale Debitore Sostitutivo; e
 - (c) l'Art. 8 sarà considerato modificato in modo da includere tra gli Eventi di Inadempimento ai sensi delle predette Condizioni anche l'eventualità che la Garanzia di Sostituzione cessi di essere valida o vincolante per l'Emittente oppure non possa più essere fatta valere nei confronti dello stesso.
- (2) Nel momento in cui i Documenti di Sostituzione diverranno validi e vincolanti per il Debitore Sostitutivo e l'Emittente e subordinatamente all'invio di una comunicazione ai sensi del successivo comma (4), il Debitore Sostitutivo sarà considerato come se il suo nome comparisse nei *Certificates* in qualità di debitore principale ed emittente al posto dell'Emittente, e i *Certificates* saranno conseguentemente considerati modificati in modo da dare effetto alla sostituzione, inclusa la sostituzione della giurisdizione di cui all'Art. 6 con la giurisdizione in cui il Debitore Sostitutivo ha la propria sede legale. La sottoscrizione dei Documenti di Sostituzione, insieme alla comunicazione indicata al successivo comma (4) comporterà, nel caso in cui qualsiasi altra società subentri in qualità di debitore principale, la liberazione dell'Emittente da tutti gli obblighi in qualità di debitore principale relativamente ai *Certificates*.
 - (3) I Documenti di Sostituzione saranno depositati e conservati dall'Agente Fiscale per tutto il periodo in cui i *Certificates* resteranno in circolazione e per tutto il periodo in cui eventuali diritti esercitati nei confronti del Debitore Sostitutivo o dell'Emittente da parte di qualsiasi

Portatore relativamente ai *Certificates* o ai Documenti di Sostituzione non siano stati oggetto di riconoscimento, transazione o adempimento. Il Debitore Sostitutivo e l'Emittente riconoscono il diritto di ogni Portatore all'esibizione dei Documenti di Sostituzione al fine di dare esecuzione ai *Certificates* o ai Documenti di Sostituzione.

- (4) Entro 15 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dei Documenti di Sostituzione, il Debitore Sostitutivo ne darà comunicazione ai Portatori e alla borsa valori, in caso di quotazione dei *Certificates* su una borsa valori, in conformità con l'Art. 12, ed inoltre a qualsiasi altra persona o autorità prescritta dalle leggi e dalle normative applicabili. L'Emittente preparerà un supplemento al Prospetto di Base dei *Certificates* riguardante la sostituzione dell'Emittente.
- (5) Ai fini del presente Art. 10, il termine 'controllo' indica il possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o influenzare la gestione e le politiche di una società in virtù di un contratto o del possesso, diretto o indiretto, di diritti di voto in tale società che, complessivamente, conferiscano al titolare degli stessi il diritto di eleggere la maggioranza dei suoi amministratori, ed include qualsiasi società con un rapporto analogo nei confronti della società menzionata per prima; a questo proposito, 'diritti di voto' indica azioni nel capitale di una società che in circostanze ordinarie conferiscono il diritto di eleggerne gli amministratori, e i termini 'controllante', 'controllata' e 'sotto il comune controllo' saranno interpretati di conseguenza.

§11

(Ulteriori Emissioni. Acquisti. Annullamento)

- (1) *Ulteriori Emissioni.* L'Emittente di volta in volta potrà, senza il consenso dei Portatori, creare ed emettere ulteriori *Certificates* soggetti allo stesso regolamento dei presenti *Certificates* (fatta eccezione per il prezzo di emissione, la Data di Emissione, la Data di Decorrenza degli Interessi e la prima Data di Pagamento degli Interessi (se applicabile)), così che le medesime saranno raggruppate e costituiranno un'unica Serie insieme ai presenti *Certificates* e i riferimenti ai "*Certificates*" saranno interpretati di conseguenza.
- (2) *Acquisti.* L'Emittente potrà in qualunque momento acquistare i *Certificates* a qualsiasi prezzo sul mercato pubblico o in altro modo. Qualora ciò dovesse avvenire nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, essa dovrà essere rivolta a tutti i Portatori senza distinzioni. I *Certificates* così acquistati potranno essere detenuti, riemessi, rivenduti o annullati, il tutto a discrezione dell'Emittente.
- (3) *Annullamento.* Tutti i *Certificates* interamente rimborsati saranno immediatamente annullati e non potranno essere riemessi o rivenduti.

§12

(Comunicazioni)

- (1) *Pubblicazione.* Tutte le comunicazioni riguardanti i *Certificates* saranno pubblicate su Internet sul sito www.morganstanleyiq.de oppure su un primario quotidiano in Germania. Tale quotidiano sarà la *Börsen-Zeitung*. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa il quinto giorno successivo alla pubblicazione (oppure, se la comunicazione è pubblicata più di una volta, il quinto giorno successivo alla prima pubblicazione).
- (2) *Comunicazioni al Sistema di Compensazione.* L'Emittente potrà, invece di effettuare una pubblicazione ai sensi del precedente comma (1), inviare la comunicazione in questione al Sistema di Compensazione affinché questi inoltri la comunicazione ai Portatori, a condizione che, fino a quando i *Certificates* saranno quotati su una borsa valori, le regole di tale borsa valori permettano questa modalità di comunicazione. Qualsiasi comunicazione

resa in questo modo sarà considerata validamente resa ai Portatori il quinto giorno successivo alla data in cui la comunicazione è stata inviata al Sistema di Compensazione.

§13
(Diritto Applicabile e Foro Competente)

- (1) *Diritto Applicabile.* I *Certificates* sono disciplinati dal diritto tedesco. La Garanzia è disciplinata ai sensi della legge di New York, indipendentemente dai conflitti di legge.
- (2) *Foro Competente.* Il foro con competenza esclusiva per tutte le controversie derivanti da o in relazione ai *Certificates* (le "**Controversie**") sarà il foro di Francoforte sul Meno. I Portatori, tuttavia, potranno anche presentare causa dinanzi ad un altro tribunale competente. L'Emittente si sottoporrà alla giurisdizione dei tribunali menzionati nel presente comma.
- (3) *Nomina dell'Agente per le Comunicazioni.* Per tutti i procedimenti dinanzi ai Tribunali tedeschi, l'Emittente e la Garante nominano Morgan Stanley Bank AG, Junghofstrasse 13-15, 60311 Francoforte sul Meno quale loro agente processuale in Germania.
- (4) *Facoltà di far valere i Propri Diritti.* Ogni Portatore potrà, relativamente a qualsiasi controversia contro l'Emittente o in cui tale Portatore e l'Emittente siano parte in causa, tutelare e far valere in proprio nome i diritti derivanti dai presenti *Certificates* sulla base di (i) una dichiarazione rilasciata dalla Banca Depositaria presso la quale tale Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente ai *Certificates* che (a) attesti il nome completo e l'indirizzo del Portatore, (b) specifichi l'ammontare complessivo o il numero di unità dei *Certificates* accreditati su tale deposito titoli alla data della dichiarazione e (c) confermi che la Banca Depositaria ha inviato una comunicazione scritta al Sistema di Compensazione che include le informazioni ai punti (a) e (b) e (ii) una copia del *Certificate* in forma di certificato globale autenticata quale vera da un ufficiale del Sistema di Compensazione autorizzato a tal fine od un custode del Sistema di Compensazione senza necessità di produrre la certificazione globale attuale di tale *Certificate* nel presente procedimento. Per "**Banca Depositaria**" si intende qualsiasi banca o altra istituzione finanziaria di comprovata reputazione autorizzata a svolgere l'attività di custodia di titoli presso la quale il Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente ai *Certificates*, incluso il Sistema di Compensazione. Ogni Portatore potrà, senza pregiudicare quanto sopra, tutelare e far valere i propri diritti derivanti dai presenti *Certificates* anche in qualsiasi altro modo consentito nel Paese dove ha luogo la controversia.

§14
(Lingua)

Il presente Regolamento è redatto in lingua inglese e ne viene fornita una traduzione in lingua tedesca. Il testo in lingua inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca è fornita unicamente a titolo di cortesia.

Firmato da parte dell'Emittente:

Da: _____
Debitamente autorizzato

Da: _____
Debitamente autorizzato

ALLEGATO: NOTA DI SINTESI SPECIFICA RELATIVA ALL'EMISSIONE

Emissione sino a 25.000 *Certificates* "Morgan Stanley *Autocallable* ENI ottobre 2016" legati ad Azioni con scadenza 24 ottobre 2016 (ISIN: DE000MS0ABQ7, Serie: G416, Tranche: 1) (i "*Certificates*") emessi da Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") garantita da Morgan Stanley (la "Garante")

VERSIONE ITALIANA DELLA NOTA DI SINTESI SPECIFICA RELATIVA ALL'EMISSIONE

Le Note di Sintesi sono costituite da requisiti informativi denominati "**Elementi**". Detti Elementi sono numerati nelle sezioni A – E (A.1 – E.7). La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti riguardo a questa tipologia di strumenti finanziari e di emittente. Dal momento che alcuni Elementi non risultano rilevanti la sequenza numerica degli Elementi potrebbe non essere completa.

Nonostante alcuni Elementi debbano essere inseriti nella Nota di Sintesi per questa tipologia di strumento finanziario e di Emittente, può accadere che non sia possibile fornire alcuna informazione rilevante in merito a tali Elementi. In tal caso nella Nota di Sintesi sarà presente una breve descrizione dell'Elemento con l'indicazione "Non applicabile".

A. INTRODUZIONE E AVVERTENZE

- A.1 Avvertenze
- La presente Nota di Sintesi va letta come un'introduzione al presente Prospetto.
- Qualsiasi decisione di investire in *Certificates* dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo.
- Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base, prima dell'inizio del procedimento.
- La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno redatto la presente Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto qualora la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offra, se letta insieme alle altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali *Certificates*.
- A.2 Consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base per successiva rivendita o collocamento finale delle *Notes* da parte di intermediari finanziari e indicazione del periodo di offerta entro cui è stato dato il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per la successiva rivendita o piazzamento finale delle *Notes*.
- MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in qualità di Responsabile per il Collocamento e Monte dei Paschi di Siena in qualità di Collocatore, effettuando l'Offerta può fare uso del Prospetto di Base per la conseguente rivendita o per il collocamento finale dei *Certificates* durante il periodo di offerta per la conseguente rivendita o il collocamento finale dei ai *Certificates*, dal 9 settembre 2013 sino al 21 ottobre 2013 (il "**Periodo di Offerta**"), a condizione comunque che il Prospetto di Base sia ancora valido secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge del Lussemburgo sui prospetti di offerta pubblica di titoli mobiliari (*Loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières*), che ha attuato la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio il 4 novembre 2003 (come successivamente modificata dalla Direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010).
- Il Prospetto può essere distribuito a potenziali investitori soltanto insieme a tutti i supplementi pubblicati prima di tale distribuzione.

Ogni supplemento al Prospetto di Base è disponibile per la visione in forma elettronica sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu) nonché sui rispettivi siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore (www.mpscapitalservices.it e www.mps.it).

Ulteriori condizioni chiare ed oggettive collegate al consenso rilevanti per l'uso del Prospetto di Base.

Il Collocatore e/o successivo intermediario finanziario rilevante deve accertarsi, quando fa uso del Prospetto di Base, di agire in conformità a tutte le restrizioni di vendita, disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili in vigore nelle giurisdizioni rilevanti.

Comunicazione in grassetto informante gli investitori che le informazioni sul Regolamento dell'offerta da parte di ogni intermediario finanziario andrà fornita al tempo dell'offerta da parte dell'intermediario finanziario.

Si informano gli investitori che le informazioni relative ai termini e alle condizioni dell'offerta da parte di ogni intermediario finanziario sono fornite al momento dell'offerta medesima dall'intermediario finanziario stesso.

B. EMITENTI E GARANTE

Morgan Stanley B.V.

- | | | |
|------|---|---|
| B.1 | Denominazione legale e commerciale dell'Emittente: | Morgan Stanley B.V. (" MSBV ") |
| B.2 | Domicilio, forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione: | MSBV è stata costituita in forma di società privata a responsabilità limitata (<i>besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</i>) ai sensi del diritto olandese con durata illimitata. MSBV ha la propria sede legale ad Amsterdam, Olanda ed i suoi uffici hanno sede presso Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Zuidoost, Olanda. MSBV costituita ai sensi del, ed è soggetta al, diritto olandese. |
| B.4b | Qualsiasi tendenza nota riguardante l'Emittente e i settori in cui opera: | Non applicabile. L'Emittente non è al corrente di alcuna di tali tendenze. |
| B.5 | Se l'Emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa: | MSBV non ha alcuna controllata. La sua società controllante è Morgan Stanley. |
| B.9 | Se viene fatta una previsione o stima degli utili, indicarne il | Non applicabile. MSBV non fornisce alcuna previsione degli utili. |

valore:

- B.10 Natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati: Non applicabile. Non vi sono rilievi relativamente ai bilanci di MSBV per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012.
- B.12 Informazioni finanziarie fondamentali selezionate relative agli esercizi passati (in milioni di euro):
- | | 31 dic 2011 | 31 dic 2012 |
|---|-------------|-------------|
| Stato Patrimoniale (<i>in milioni di euro</i>) | | |
| <i>Attivi Totali</i> | 4.187.365 | 6.519.685 |
| <i>Passivi Totali</i> | 4.170.543 | 6.499.184 |
| Conto Economico Consolidato (<i>in milioni di euro</i>) | | |
| <i>Utile Ante Imposte</i> | 4.020 | 4.875 |
| <i>Utile di Esercizio/Periodo</i> | 3.026 | 3.679 |
- Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente: Non vi sono stati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di MSBV dal 31 dicembre 2012, data dell'ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione pubblicato di MSBV.
- Cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente: Non vi sono stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di MSBV dal 31 dicembre 2012, data dell'ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione pubblicato di MSBV.
- B.13 Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità: Non Applicabile. MSBV ritiene che non si sia verificato alcun fatto rilevante per la valutazione della sua solvibilità dalla pubblicazione del suo più recente bilancio annuale o trimestrale, a seconda del caso.
- B.14 Descrizione del Gruppo e posizione dell'Emittente all'interno del medesimo: B.5
MSBV non controlla alcuna società.
- Dipendenza da altri enti all'interno del gruppo: MSBV è controllata da Morgan Stanley.
- B.15 Principali attività dell'Emittente: La principale attività di MSBV è l'emissione di strumenti finanziari e la copertura degli obblighi derivanti da tali emissioni.
- B.16 Società controllante l'Emittente: MSBV è controllata da Morgan Stanley.

B.17	Rating attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito:	A MSBV non è stato attribuito alcun rating. Ai <i>Certificates</i> emessi ai sensi del Programma può essere o non essere assegnato un giudizio di rating. Un giudizio di rating non costituisce una raccomandazione all'acquisto, vendita o mantenimento di titoli e può essere oggetto di sospensione, modifica o ritiro in qualsiasi momento da parte dell'agenzia di rating che lo ha assegnato.
------	---	--

Morgan Stanley

B.19 B.1	Denominazione legale e commerciale della Garante:	Morgan Stanley (" Morgan Stanley ")
B.19 B.2	Domicilio, forma giuridica della Garante, legislazione in base alla quale opera la Garante e suo paese di costituzione:	Morgan Stanley è stata costituita ai sensi del diritto dello Stato del Delaware ed opera ai sensi del diritto dello Stato del Delaware. Le società che la hanno preceduta risalgono al 1924. Nel mese di settembre 2008, è diventata una società holding bancaria e finanziaria. Morgan Stanley ha la sua sede legale presso The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., ed i suoi principali uffici operativi presso 1585 Broadway, New York, NY 10036, U.S.A.
B.19 B.4b	Qualsiasi tendenza nota riguardante la Garante e i settori in cui opera:	Non applicabile. La Garante non è al corrente di alcuna di tali tendenze.
B.19 B.5	Se la Garante fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che essa vi occupa:	Morgan Stanley è la società capogruppo del Gruppo Morgan Stanley.
B.19 B.9	Se viene fatta una previsione o stima degli utili, indicarne il valore:	Non applicabile. Morgan Stanley non fornisce alcuna previsione degli utili.
B.19 B.10	Natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati:	Non applicabile. Non vi sono rilievi nella relazione di revisione relativa ai bilanci di Morgan Stanley per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012, rispettivamente.

B.19 Informazioni finanziarie fondamentali selezionate relative agli esercizi passati (in milioni di dollari US):

	31 dic 2011	31 dic 2012	31 marzo 2012	31 marzo 2013
Stato Patrimoniale (in milioni di \$)				
<i>Attivi totali</i>	749.898	780.960	781.030	801.383
<i>Passivi Totali e Partecipazioni di Minoranza & Patrimonio Netto Riscattabili</i>	749.898	780.960	781.030	801.383
Conto Economico Consolidato (in milioni di \$)				
<i>Ricavi Netti</i>	32.234	26.112	6.935	8.158
<i>Utile (perdita) da Attività Correnti Ante Imposte</i>	6.099	515	203	1.582
<i>Utile Netto</i>	4.645	716	134	1.231

Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive della Garante:

Non vi sono stati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di Morgan Stanley dal 31 dicembre 2012, data dell'ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione pubblicato di Morgan Stanley.

Cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale della Garante:

Alla data del presente Prospetto di Base non vi sono stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di Morgan Stanley dal 31 marzo 2013.

B.19 Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo alla Garante che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità:

Non applicabile. Morgan Stanley ritiene che non si sia verificato alcun fatto rilevante per la valutazione della sua solvibilità dalla pubblicazione del suo più recente bilancio annuale o trimestrale, a seconda del caso.

B.19 Descrizione del Gruppo e posizione della Garante all'interno della medesima:

B.5
Morgan Stanley è la società capogruppo del Gruppo Morgan Stanley.

Dipendenza da altri enti all'interno del gruppo:

Non applicabile. Morgan Stanley non è controllata da alcun altro soggetto all'interno del gruppo.

B.19 Principali attività della Garante:

Morgan Stanley, società holding finanziaria, è una società di servizi finanziari globali che, attraverso le proprie controllate e partecipate, offre i propri prodotti e servizi ad un vasto e diver-

sificato gruppo di clienti ed utenti, tra cui società per azioni, governi, istituti finanziari e persone fisiche. Essa mantiene rilevanti posizioni di mercato in ognuno dei suoi segmenti di business — *Institutional Securities, Global Wealth Management Group ed Asset Management*.

B.19	Società controllante	I seguenti enti possiedono più del 5% delle azioni ordinarie di Morgan Stanley: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (“ MUFG ”) (22,2%); State Street Bank and Trust Company (9,1%) e China Investment Corporation (6,4%)
B.16	la Garante:	
B.19	Rating attribuiti alla	I titoli di debito a breve termine ed al lungo termine di Morgan Stanley hanno ricevuto rating, rispettivamente, di (i) R-1 (medio) ed A (alto), con outlook negativo, da DBRS, Inc. (“ DBRS ”), (ii) F1 e A, con outlook stabile, da Fitch, Inc. (“ Fitch ”), (iii) P-2 e Baa1, con outlook negativo, da Moody’s Investors Service, Inc. (“ Moody’s ”), (iv) a-1 e A, con outlook negativo, da Ratings and Investment Information Inc. (“ R&I ”) e (v) A-2 e A-, con outlook negativo, da by Standard & Poor’s Financial Services LLC (“ S&P ”).
B.17	Garante o ai suoi titoli di debito:	

DBRS:

DBRS, Inc. non è costituita nello SEE ma i rating da essa assegnati a Morgan Stanley sono approvati da DBRS Ratings Limited, che è costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di rating, come nel tempo modificato (il “**Regolamento CRA**”) dalla rilevante autorità competente ed inclusa nella lista delle agenzie di rating pubblicata dalla Autorità Europea per i Valori Mobiliari ed il Mercato (“**ESMA**”) sul suo sito internet (www.esma.europa.eu) ai sensi del Regolamento CRA.

Fitch:

Fitch non è costituita nello SEE ma i rating da essa assegnati a Morgan Stanley sono approvati da Fitch Ratings Limited, società di rating costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA dalla rilevante autorità competente ed inclusa nella lista delle agenzie di rating pubblicata dall’ESMA.

Moody’s (EU Endorsed):

Moody’s non è costituita nello SEE ma i rating da essa assegnati a Morgan Stanley sono approvati da Moody’s Investors Service Limited che è costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA dalla rilevante autorità competente ed inclusa nella lista delle agenzie di rating pubblicata dall’ESMA.

R&I:

Ratings and Investment Information Inc. non è costituita nello SEE e non è registrata ai sensi del Regolamento CRA nell’Unione Europea.

S&P:

S&P non è costituita nello SEE ma i rating da essa assegnati a Morgan Stanley sono approvati da Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited, società di rating costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA dalla rilevante autorità competente ed è inclusa nella lista delle agenzie di rating pubblicata dall'ESMA.

Ai *Certificates* emessi ai sensi del Programma può essere o non essere assegnato un giudizio di rating. Un giudizio di rating non costituisce una raccomandazione all'acquisto, vendita o mantenimento di titoli e può essere oggetto di sospensione, modifica o ritiro in qualsiasi momento da parte dell'agenzia di rating che lo ha assegnato.

B.19 Natura e Portata della
B.18 garanzia: Il pagamento di ogni importo dovuto in relazione ai *Certificates* emessi da MSBV sarà incondizionatamente ed irrevocabilmente garantito da Morgan Stanley ai sensi di una garanzia datata all'incirca 27 giugno 2013.

La Garanzia costituisce un obbligo diretto, incondizionato, non subordinato e non garantito della Garante che ha ed avrà in ogni momento almeno pari posizione nell'ordine dei pagamenti rispetto ad ogni altro obbligo diretto, incondizionato, non subordinato e non garantito presente e futuro della Garante, fatte salve le cause di prelazione legali.

C. NOTES

C.1 Tipo / classe / codice di identificazione: I *Certificates* sono emessi in forma di titoli obbligazionari/*notes* (*Schuldverschreibungen*) ai sensi del § 793 del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*).

ISIN: DE000MS0ABQ7

Common Code: 096189885

Codice Titoli tedesco (*WKN*): MS0ABQ

C.2 Valuta: EUR

C.5 Restrizioni alla libera trasferibilità delle *Notes*: Non applicabile. I *Certificates* sono liberamente trasferibili.

C.8 Diritti connessi alle *Notes* (compreso il *ranking* e le restrizioni a tali diritti):

Diritti Connessi ai *Certificates*:

I *Certificates* prevedono il diritto al pagamento di rimborsi.

***Ranking* dei *Certificates*:**

Status dei *Certificates*:

I *Certificates* costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente che avranno pari posizione nell'ordine dei pagamenti tra di esse e rispetto ad ogni altra obbligazione non garantita e non subordinata dell'Emittente, fatto salvo il caso in cui tali obbligazioni godano di cause di prelazione legali.

Limitazioni dei diritti connessi ai *Certificates*:

Rimborso anticipato dei *Certificates* per motivi fiscali

I *Certificates* possono essere rimborsati prima della data di scadenza ad opzione dell'Emittente per motivi fiscali. Il rimborso anticipato dei *Certificates* per motivi fiscali sarà possibile se in seguito ad un cambiamento, o modifica, di leggi o regolamenti (inclusa ogni modifica a, o cambiamento in, una interpretazione o applicazione ufficiale di tali leggi o regolamenti), della giurisdizione in cui l'Emittente e/o la Garante e/o l'agente per il pagamento ha/hanno la propria/loro sede legale e/o qualsiasi giurisdizione in cui i *Certificates* siano stati oggetto di offerta pubblica e/o gli Stati Uniti d'America, o una qualsiasi suddivisione politica o autorità fiscale nei, o dei, medesimi che riguardino la fiscalità o l'obbligo di pagare oneri di qualsiasi tipo, l'Emittente e/o la Garante siano costrette a pagare importi aggiuntivi sui *Certificates*.

Rimborso anticipato automatico

I *Certificates* saranno rimborsati anticipatamente ed automaticamente al verificarsi di un evento di rimborso anticipato automatico come indicato nelle Condizioni Definitive senza obbligo di alcuna esplicita dichiarazione di disdetta da parte dell'Emittente. Un evento di rimborso anticipato automatico si verifica se in una qualsiasi data specificata il Livello Ufficiale di Chiusura dell'Azione è superiore o pari a un certo livello. Il rilevante importo di rimborso sarà calcolato in conformità alla formula indicata nelle Condizioni Definitive.

Rimborso anticipato in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa e/o una Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o un Incremento del Costo delle Operazioni di Copertura e/o una Istanza di Fallimento

I *Certificates* possono essere rimborsati ad opzione dell'Emittente in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa e/o una Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o un Incremento del Costo delle Operazioni di Copertura e/o una Istanza di Fallimento dandone avviso entro il periodo di avviso specificato ai Portatori ed all'importo di rimborso specifi-

cato.

"Modifica Normativa" indica che, in seguito all'adozione di una legge o sua interpretazione da parte di un'autorità giudiziaria o di vigilanza, l'Emittente subirebbe un rilevante incremento dei costi nell'adempimento delle sue obbligazioni ai sensi dei *Certificates*.

"Turbativa delle Operazioni di Copertura" indica che l'Emittente ha difficoltà a stipulare operazioni di copertura del proprio rischio in relazione ai *Certificates* o a realizzare i proventi di una di tali operazioni.

"Maggiori Costi di Copertura" indica che l'Emittente sosterebbe un rilevante aumento degli oneri (se confrontato con la situazione esistente alla Data di Emissione) dell'importo di tasse o altre spese dovute per porre in essere qualsiasi operazione ritenuta necessaria per la copertura del suo rischio in relazione ai *Certificates*.

"Istanza di Fallimento" indica che una procedura fallimentare o altre procedure simile è stata iniziata nei confronti dell'emittente dell'Azione, fatto salvo che le procedure iniziate dai creditori senza l'adesione dell'emittente dell'Azione non saranno considerate Istanze di Fallimento.

C.9 Tasso di interesse: Vedi sub C.8.

Certificates non Fruttiferi

I *Certificates* sono emessi senza prevedere pagamenti periodici di interessi.

Tasso di interesse: Non applicabile. I *Certificates* non prevedono pagamenti periodici di interessi.

Data di Decorrenza degli Interessi: Non applicabile. I *Certificates* non prevedono pagamenti periodici di interessi.

Date di Pagamento degli Interessi: Non applicabile. I *Certificates* non prevedono pagamenti periodici di interessi.

Sottostante sul quale è basato il tasso di interesse: Non applicabile. Il tasso di interesse non si basa su un sottostante.

Data di scadenza e procedure rimborso: 24 ottobre 2016

L'eventuale pagamento del capitale in relazione ai *Certificates* sarà ef-

		fettuato al sistema di compensazione o all'ordine del medesimo, al fine dell'accredito sui conti dei rilevanti titolari di conti del sistema di compensazione.
	Indicazione del tasso di rendimento:	Non applicabile. Il rendimento non può essere calcolato alla data di emissione.
	Nome del rappresentante dei portatori:	Non applicabile. Non è stato designato alcun rappresentante dei Portatori nelle Condizioni Definitive dei <i>Certificates</i> .
C.10	Descrizione dell'influenza della componente derivata sul pagamento degli interessi delle <i>Notes</i> (in caso di <i>Notes</i> con una componente derivata)	Vedi C.9. Non applicabile. I <i>Certificates</i> non hanno una componente derivata nel pagamento dell'interesse.
C.11	Ammissione a negoziazione	Sarà presentata domanda di ammissione dei <i>Certificates</i> a negoziazione sul Sistema di Negoziazione De@IDone Trading, gestito esclusivamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (" MPSCS "), sul quale MPSCS agisce quale negoziatore unico. In relazione ai <i>Certificates</i> , MPSCS fornirà prezzi denaro/ lettera che, in relazione al merito creditizio dell'Emittente/Garante saranno determinati come segue: I prezzi denaro/lettera quotati da MPSCS rifletteranno le prevalenti condizioni di mercato alla rilevante data acquisto/vendita. In particolare, i prezzi saranno calcolati applicando un tasso di sconto di mercato derivante dallo <i>spread</i> sul mercato secondario di certi specifici titoli di debito della Garante presi a riferimento (<i>benchmark</i>). I prezzi così determinati, in caso di acquisto da parte dell'investitore, saranno maggiorati di un margine sino ad un massimo di 0,35% dell'ammontare da acquistarsi e, in caso di vendita da parte dell'investitore, saranno ridotti di un margine sino ad un massimo di 0,90% dell'ammontare da vendersi.
C.15	Descrizione del modo in cui il valore dell'investimento è influenzato dal valore dello/degli strumento(i) sottostante(i)	Il rimborso dei <i>Certificates</i> dipende dall'andamento della(e) Azione(i) sottostante(i). La(e) Azione(i) sottostante(i) è/sono soggetta(e) alle fluttuazioni giornaliere dei mercati dei capitali. Il valore dei <i>Certificates</i> può scendere o salire durante la loro durata, a seconda dell'andamento della(e) Azione(i) sottostante(i). In caso di rimborso anticipato dei <i>Certificates</i> fluttuazioni nell'Azione/nelle Azioni sottostante(i) potrebbero influire sulla determinazione dell'importo di rimborso specificato.
C.16	Data di scadenza degli strumenti deri-	La data di scadenza dei <i>Certificates</i> è il 24 ottobre 2016.

	vati – data di esercizio o data di riferimento finale	
C.17	Descrizione delle modalità di regolamento delle <i>Notes</i> derivate	Il regolamento dei <i>Certificates</i> sarà effettuato attraverso il sistema di compensazione mediante pagamento di un importo in contanti, corrispondente all'Importo di Rimborso Legato ad Azioni ai Portatori.
C.18	Descrizioni di come si generano proventi su <i>Notes</i> con componente derivata	L'importo di rimborso dei <i>Certificates</i> corrisponderà all'Importo di Rimborso Legato ad Azioni. L'Importo di Rimborso Legato ad Azioni sarà:

- (a) Qualora il Livello Finale dell'Azione sia superiore o uguale alla Barriera, l'Importo di Rimborso Legato ad Azioni sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR } 1.000 * 100\%$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicato per 100%.

- (b) Qualora il Livello Finale dell'Azione sia inferiore alla Barriera, l'Importo di Rimborso Legato ad Azioni sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR } 1.176,4706 * (\text{Livello Finale dell'Azione} / \text{Livello Iniziale dell'Azione})$$

corrispondente a EUR 1.176,4706 moltiplicato per il Livello Finale dell'Azione diviso per il Livello Iniziale dell'Azione

Per maggior chiarezza: qualora alla Data Finale di Valutazione dell'Azione, il Livello Ufficiale di Chiusura dell'Azione sia superiore al 100% del Livello Ufficiale di Chiusura dell'Azione alla Data Iniziale di Valutazione dell'Azione ovvero sia uguale a tale livello, si applica il Rimborso Anticipato Automatico (come previsto sub § 4 (3) del Regolamento) e i *Certificates* saranno rimborsati al 125,80% del loro Valore Nominale alla Data di Scadenza.

“**Barriera**” significa un valore di 85% del Livello Iniziale dell'Azione;

“**Livello Finale dell'Azione**” significa il Livello Ufficiale di Chiusura dell'Azione al 10 ottobre 2016.

“**Livello Iniziale dell'Azione**” significa il Livello Ufficiale di Chiusura dell'Azione al 24 ottobre 2013.

“**Livello Ufficiale di Chiusura**” significa il Prezzo di Riferimento e cioè il prezzo pubblicato dalla Borsa alla chiusura delle negoziazioni ed avente il significato di cui al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da

Borsa Italiana S.p.A. nonché sue eventuali modifiche da parte di Borsa Italiana S.p.A..

“**Azione**” significa l'azione come previsto nella Colonna “*Azione*” nella seguente tabella:

Azio- ne	ISIN	Valuta	Bloom- berg/Reuters	Borsa Valori	Borsa Valori Collega- ta
Eni S.p.A.	IT0003132476	EUR	ENI IM	Borsa Italiana	Tutte le Borse

- C.19 Prezzo di esercizio o prezzo di riferimento definitivo del sottostante Il Livello Ufficiale di Chiusura dell'Azione/delle Azioni alla Data di Valutazione Finale dell'Azione.
- C.20 Descrizione del tipo di sottostante e di dove siano reperibili le informazioni relative al sottostante Un'azione è un'unità di capital indivisibile di una società e riconosce certi diritti ai soci, quale il diritto di voto ed il diritto alla distribuzione dei dividendi.

Informazioni circa l'Azione sottostante/le Azioni sottostanti sono reperibili su www.eni.com e Bloomberg ENI IM *Equity*. I Portatori *dei Certificati* non acquisiscono diritti relativi all'azionista.

D. RISCHI

- D.2 Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente e la Garante Vi sono alcuni fattori che possono influenzare la capacità dell'Emittente e della Garante di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di *Certificates* emessi nell'ambito del Programma ed alle obbligazioni della Garante ai sensi della Garanzia.

MSBV

I principali rischi in relazione a Morgan Stanley rappresenteranno anche i principali rischi in relazione a MSBV, sia come enti singolarmente considerati sia come facenti parte del gruppo di società Morgan Stanley.

I rischi specifici per MSBV includono:

- la capacità di MSBV di adempiere alle proprie obbligazioni dipende dal fatto che il gruppo Morgan Stanley adempia a

sua volta ai propri obblighi nei confronti di MSBV; e

- rischi relativi alle procedure fallimentari in Olanda.

Morgan Stanley

I rischi inerenti le attività di Morgan Stanley includono:

- **Rischio di Liquidità e di Finanziamento:** il rischio che Morgan Stanley non sia in grado di finanziare le proprie attività a causa dell'impossibilità di accedere ai mercati dei capitali o dell'impossibilità di liquidare le sue attività;
- **Rischio di Mercato:** il rischio che una variazione del livello di uno o più prezzi, tassi, indici, volatilità implicite (la volatilità del prezzo dello strumento sottostante attribuita dai prezzi dell'opzione), correlazioni di mercato o altri fattori di mercato, quali la liquidità del mercato, provochino perdite per una posizione o un portafoglio;
- **Rischio di Credito:** il rischio di perdite derivanti dall'inadempimento di un prestatario o controparte nel caso in cui un prestatario, controparte o obbligato non adempia ai suoi obblighi;
- **Rischio Operativo:** il rischio di perdita finanziaria o di altro tipo, o potenziale danno alla reputazione di una società, provocati dall'inadeguatezza o insuccesso di processi interni, personale, risorse, sistemi o da altri eventi interni o esterni;
- **Rischio Legale, Regolamentare o di Rispetto di Norme:** il rischio di esposizione a sanzioni, condanne, giudizi, danni e/o accordi transattivi in relazione ad azioni legali o regolamentari derivanti dal mancato rispetto di obblighi e standard legali o regolamentari applicabili o da contenzioso;
- **Gestione del Rischio:** le strategie di copertura e le altre modalità di gestione del rischio di Morgan Stanley potrebbero non essere del tutto efficaci al fine di mitigare la sua esposizione al rischio in ogni settore di mercato o nei confronti di ogni tipo di rischio;
- **Rischio legato ad Ambiente Concorrenziale:** Morgan Stanley fronteggia una forte concorrenza da parte di altre società di servizi finanziari, che può portare a pressioni sui prezzi che possono avere un impatto negativo rilevante sulle sue entrate e redditività;
- **Rischio Internazionale:** Morgan Stanley è soggetta a numerosi rischi politici, economici, legali, operativi, relativi alle affiliate e di altro tipo in conseguenza della sua operatività internazionale che possono avere un impatto negativo sui suoi affari in molti modi; e

	<ul style="list-style-type: none"> ● Rischio di Acquisizioni e di <i>Joint Venture</i>: Morgan Stanley potrebbe non essere in grado di ottenere per intero il valore atteso da acquisizioni, <i>joint ventures</i>, partecipazioni di minoranza ed alleanze strategiche.
D.3	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per le <i>Notes</i></p> <p>Si ricorda esplicitamente ai potenziali investitori in <i>Certificates</i> che un investimento in <i>Certificates</i> comporta rischi finanziari che, nel caso in cui si verificano, potrebbero portare ad un calo del valore di <i>Certificates</i>. I potenziali investitori in <i>Certificates</i> dovrebbero essere pronti a sostenere una perdita totale del loro investimento in <i>Certificates</i>.</p>
Aspetti Generali	<p>Un investimento in <i>Certificates</i> comporta determinati rischi, che variano a seconda delle caratteristiche e della tipologia o struttura di <i>Certificates</i>. Un investimento in <i>Certificates</i> è adatto solo a potenziali investitori che (i) possiedono le conoscenze e l'esperienza in materia finanziaria ed economica necessarie per valutare i vantaggi e i rischi di un investimento in <i>Certificates</i> e per comprendere le informazioni contenute o cui si fa riferimento nel Prospetto di Base o in ogni supplemento al medesimo; (ii) hanno accesso a strumenti analitici appropriati e la conoscenza necessaria per soppesare tali vantaggi e rischi in relazione alla situazione finanziaria individuale dell'investitore e per valutare l'impatto che <i>Certificates</i> avranno sul loro portafoglio di investimento complessivo; (iii) comprendono pienamente le condizioni dei <i>Certificates</i> e hanno familiarità con il comportamento dei relativi sottostanti e mercati finanziari; (iv) sono in grado di sostenere il rischio economico che comporta un investimento in <i>Certificates</i> fino al momento della scadenza degli stessi; e (v) riconoscono che potrebbe non essere possibile disporre dei <i>Certificates</i> per un considerevole periodo di tempo, o addirittura solamente alla scadenza degli stessi.</p>
Rischio di Tasso di Interesse	<p>Il rischio di tasso di interesse è uno dei rischi centrali dei <i>Certificates</i> fruttiferi. Il livello del tasso di interesse sui mercati monetari e dei capitali può oscillare giornalmente e causare una variazione giornaliera del valore di <i>Certificates</i>. Il rischio di tasso di interesse è il risultato dell'incertezza sui cambiamenti futuri del livello del tasso di interesse del mercato. In generale, gli effetti di questo rischio aumentano con l'aumentare dei tassi di interesse di mercato.</p>
Rischio di Credito	<p>Chiunque acquisti <i>Certificates</i> fa affidamento sull'affidabilità creditizia dell'Emittente e della Garante e non può vantare diritti nei confronti di altri soggetti. I Portatori sono esposti al rischio di una parziale o totale incapacità dell'Emittente e della Garante di adempiere ai pagamenti di interessi e/o rimborsi ai quali l'Emittente e la Garante sono tenute ai sensi di <i>Certificates</i>. Il rischio di perdita è tanto più alto quanto più bassa è l'affidabilità creditizia dell'Emittente e della Garante.</p>
Rischio di <i>Spread</i> del Credito	<p>I fattori che influenzano lo <i>spread</i> del credito includono, fra l'altro, l'affidabilità creditizia ed il <i>rating</i> dell'Emittente, la probabilità di insolvenza, il tasso di recupero, il tempo rimanente alla scadenza di <i>Certificates</i> e le obbligazioni derivanti da qualsiasi</p>

prestazione in garanzia o garanzia, nonché le dichiarazioni relative a crediti privilegiati o subordinati. Anche la situazione di liquidità, il livello generale dei tassi d'interesse, gli sviluppi economici generali e la valuta, nella quale la rilevante *Note* è denominata, possono avere un effetto positivo o negativo.

I Portatori sono esposti al rischio che lo *spread* di credito dell'Emittente e della Garante aumenti, col risultato di una diminuzione nel prezzo dei *Certificates*.

Rating delle *Notes*

Un eventuale *rating* dei *Certificates* potrebbe non riflettere adeguatamente tutti i rischi dell'investimento in tali *Certificates*. Allo stesso modo, i *rating* potrebbero venire sospesi, declassati o ritirati. Tale sospensione, declassamento e ritiro potrebbe avere un effetto negativo sul valore di mercato e sul prezzo di negoziazione dei *Certificates*. Un *rating* del credito non è da ritenersi una raccomandazione a comprare, vendere o detenere titoli e può essere rivisto o ritirato dall'agenzia di *rating* in qualsiasi momento.

Rischio di Reinvestimento

I Portatori possono essere esposti a rischi connessi al reinvestimento di liquidità provenienti dalla vendita di *Certificates*. L'utile che il Portatore riceverà dai *Certificates* dipende non solo dal prezzo e dal tasso di interesse nominale di *Certificates*, ma anche dalla possibilità che gli interessi ricevuti nel corso della vita di *Certificates* possano essere reinvestiti ad un tasso di interesse uguale o maggiore a quello previsto dai *Certificates* stessi. Il rischio che il tasso di interesse generale di mercato scenda al di sotto del tasso di interesse dei *Certificates* nel corso della loro vita è generalmente chiamato rischio di reinvestimento. Il livello del rischio di reinvestimento dipende dalle caratteristiche individuali dei *Certificates* in questione.

Rischio di Liquidità

Generalmente i *Certificates* forniscono un certo flusso finanziario. Le Condizioni Definitive di *Certificates* indicano a che condizioni, in quali date, ed in che misura vengono pagati gli importi a titolo di interessi e/o rimborso. Nell'eventualità che le condizioni concordate non si verifichino, l'effettivo flusso finanziario potrebbe differire da quello atteso.

Il verificarsi del rischio di liquidità potrebbe comportare l'incapacità dell'Emittente e della Garante di effettuare i pagamenti degli interessi o di rimborsare *Certificates*, per intero o in parte.

Rischio di Inflazione

Il rischio di inflazione è il rischio di future svalutazioni del denaro. Il rendimento reale di un investimento è ridotto dall'inflazione. Maggiore è il tasso d'inflazione, minore sarà il rendimento reale dei *Certificates*. Se il tasso di inflazione è maggiore o uguale al rendimento nominale, il rendimento reale sarà pari a zero o addirittura negativo.

Acquisto a Credito – Finanziamento di Debito

Se un Portatore fa ricorso a un prestito per finanziare l'acquisto di *Certificates* e gli stessi successivamente subiscono un inadempiamento, o se il prezzo di negoziazione diminuisce significativamente, il Portatore potrebbe non solo dover affrontare una potenziale perdita del proprio investimento, ma sarebbe

anche tenuto a ripagare il prestito e i relativi interessi. Un prestito può aumentare significativamente il rischio di una perdita. I potenziali investitori non dovrebbero dare per scontata la propria capacità di ripagare il prestito o i relativi interessi utilizzando gli utili di un'operazione finanziaria. I potenziali investitori dovrebbero invece valutare la propria situazione finanziaria prima di effettuare un investimento, al fine di verificare la propria capacità di pagare gli interessi sul prestito ed il prestito stesso su richiesta, e valutare la possibilità di incorrere in una perdita anziché in un guadagno.

Compenso del Collocatore	L'Emittente può stipulare accordi di collocamento con varie istituzioni finanziarie ed altri intermediari, a discrezione dell'Emittente stessa (ciascuno un " Collocatore "). Ogni Collocatore conviene, laddove siano soddisfatte determinate condizioni, che la sottoscrizione dei <i>Certificates</i> avvenga a un prezzo equivalente o inferiore al Prezzo di Emissione. Ai Collocatori potrà inoltre essere corrisposta una commissione periodica relativamente a tutti i <i>Certificates</i> in circolazione alla data di scadenza inclusa, a un tasso a discrezione dell'Emittente, che potrà variare di volta in volta.
Costi/Spese per Operazioni Finanziarie	Quando i <i>Certificates</i> vengono acquistati o venduti, diversi tipi di costi accessori (incluse le commissioni e i costi per l'operazione finanziaria) vengono aggiunti al prezzo di acquisto o di vendita dei <i>Certificates</i> . Questi costi accessori possono ridurre notevolmente o annullare qualsiasi utile derivante dalla proprietà di <i>Certificates</i> . Di norma, gli istituti di credito addebitano commissioni che possono essere commissioni minime fisse o pro-rata, a seconda del valore dell'ordine. Nella misura in cui altre parti – nazionali o estere – siano coinvolte nell'esecuzione di un ordine, ivi inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, operatori nazionali o <i>broker</i> in mercati esteri, ai Portatori possono venire addebitate spese di intermediazione, commissioni e altri costi dovuti a tali parti (costi per parti terze).
Modifiche Normative	Le Condizioni Definitive di <i>Certificates</i> sono soggette al diritto tedesco. Non possono essere fornite assicurazioni relativamente all'impatto di eventuali decisioni dell'autorità giudiziaria o di modifiche del diritto tedesco (o diritto applicabile in Germania) nonché della prassi amministrativa in Germania successivamente alla data del Prospetto di Base.
Potenziale Conflitto di Interessi	Potenziali conflitti di interessi possono sorgere tra l'agente per le determinazioni ed i Portatori, anche in relazione a talune determinazioni e giudizi discrezionali che l'agente per le determinazioni può effettuare e che possono influenzare l'importo ricevibile a titolo di interessi e/o a scadenza dei <i>Certificates</i> .
Rischio Valutario	Un Portatore di <i>Certificates</i> denominati in una valuta estera o di <i>Certificates</i> in cui la(e) Azione(i) sottostante(i) è/sono denominate in una valuta estera è esposto al rischio di variazioni nei tassi di cambio valutari che possono avere un impatto sul rendimento e/o l'importo di rimborso di tali <i>Certificates</i> .

Regime Fiscale

I potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che potrebbero essere tenuti a pagare imposte o altre spese documentarie o tasse secondo le leggi e la prassi adottata nel paese in cui *Certificates* vengono trasferiti o in altre giurisdizioni. In alcune giurisdizioni potrebbero non esistere posizioni ufficiali da parte delle autorità fiscali o sentenze relative a strumenti finanziari innovativi quali *Certificates*. Si consiglia ai potenziali investitori di non fare affidamento sulla sintesi del regime fiscale contenuta nel presente documento e/o nelle Condizioni Definitive, bensì di rivolgersi al proprio consulente fiscale riguardo al proprio regime fiscale relativamente all'acquisto, alla vendita e al rimborso di *Certificates*. Solo tali consulenti sono in grado di valutare adeguatamente la situazione specifica del potenziale investitore. Il regime fiscale individuale di *Certificates* di cui sopra può avere un impatto negativo sul rendimento che un potenziale investitore può ottenere dall'investimento in *Certificates*.

FATCA

Ai sensi delle linee guida attualmente pubblicate, nel caso in cui *Certificates* (i) siano emesse/emessi (a) dopo la successiva tra il 31 dicembre 2013 e la data che cade sei mesi dopo la data in cui regolamenti definitivi del *U.S. Treasury* abbiano definito il termine "*foreign pass-thru payment*" (la "**Data di Esenzione**") o (b) prima della Data di Esenzione se *Certificates* vengono modificati in modo rilevante ai fini dell'imposta sui redditi federale statunitense successivamente alla Data di Esenzione o (ii) siano classificati come titoli azionari ai fini fiscali statunitensi, allora (ai sensi delle Sezioni da 1471 a 1474 del *Code* o altre simili normative attuative di un approccio intergovernativo ("**FATCA**")) l'Emittente e gli altri istituti finanziari attraverso i quali vengono effettuati i pagamenti ai sensi di *Certificates* potrebbero dover trattenere un'imposta statunitense ad un tasso del 30% ("**Trattenuta FATCA**") su tutti, o parte dei, pagamenti che rientrano nella definizione di *pass-thru payments* effettuati successivamente al 31 dicembre 2016 in relazione a *Certificates*. La Trattenuta FATCA può doversi inoltre applicare se l'Emittente crea ed emette ulteriori *Certificates* con modalità che non integrano una "riapertura qualificata" ("*qualified reopening*") ai fini dell'imposta sul reddito federale statunitense in seguito alla Data di Esenzione che siano consolidati e formino una singola serie con i *Certificates* in circolazione come previsto dal § 9 del Regolamento. Inoltre, la Trattenuta FATCA può applicarsi ai pagamenti considerati equivalenti ai dividendi ("*dividend equivalent*") effettuati in relazione a *Certificates* legati ad azioni.

L'applicazione di FATCA agli interessi, al capitale ed agli altri importi pagati in relazione a *Certificates* non è chiara. Se FATCA dovesse imporre la deduzione o trattenuta di un importo in relazione alla ritenuta alla fonte statunitense da interessi, capitale o altri pagamenti su (o in relazioni a) *Certificates*, allora né l'Emittente, né alcun agente di pagamento né alcun altro soggetto sarebbe, ai sensi delle condizioni di *Certificates*, obbligato a corrispondere importi aggiuntivi a causa della deduzione o trattenuta di tale imposta. Pertanto, gli investitori potrebbero, se FATCA fosse attuata come attualmente proposta

dal U.S. Internal Revenue Service, ricevere un importo a titolo di interessi o capitale inferiore rispetto alle attese.

Rischi connessi ad un rimborso anticipato

Nel caso in cui l'Emittente e la Garante fossero obbligate ad aumentare gli importi dovuti in relazione a *Certificates* a causa di qualsiasi trattenuta o deduzione per o a titolo di, qualsiasi imposta, tassa o onere governativo presente o futuro di qualsiasi natura imposti, riscossi, incassati, trattenuti o stabiliti, da o per conto della giurisdizione in cui l'Emittente e/o la Garante e/o l'agente per il pagamento ha la propria sede legale e/o qualsiasi giurisdizione in cui *Certificates* siano stati oggetto di offerta pubblica e/o gli Stati Uniti d'America, a seconda dei casi, o una qualsiasi suddivisione politica dei medesimi o qualsiasi autorità presente nei, o dei, medesimi che abbia giurisdizione fiscale, l'Emittente o la Garante possono rimborsare tutti i *Certificates* in circolazione in conformità alle Condizioni Definitive dei *Certificates*.

Nel caso in cui i *Certificates* siano rimborsati anticipatamente per motivi fiscali, l'importo di rimborso specificato potrebbe essere inferiore al valore nominale dei *Certificates* ed i Portatori potrebbero pertanto perdere parte del capitale investito.

Nel caso in cui i *Certificates* siano rimborsati anticipatamente in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa e/o una Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o un Incremento del Costo delle Operazioni di Copertura e/o Istanza di Fallimento, l'importo di rimborso specificato pagabile per *Certificates* potrebbe essere inferiore al valore nominale di *Certificates* ed i Portatori potrebbero pertanto perdere parte del capitale investito.

Impossibilità per il Portatore di chiedere il rimborso anticipato, salvo ove diversamente specificato

I Portatori non hanno il diritto di richiedere il rimborso anticipato dei *Certificates* nel corso della durata degli stessi. Qualora l'Emittente abbia il diritto di rimborsare anticipatamente i *Certificates*, ma non eserciti tale diritto e non li rimborsi anticipatamente ai sensi delle Condizioni Definitive dei *Certificates*, la realizzazione del valore economico (o di una parte di esso) dei *Certificates* è possibile solo tramite la vendita degli stessi.

Poiché il certificato globale può essere conservato da o per conto di Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("CBF"), i Portatori dovranno fare affidamento sulle sue procedure per trasferimenti, pagamenti e comunicazioni con l'Emittente.

I *Certificates* emessi ai sensi del Prospetto di Base sono rappresentati da un certificato globale (il "**Certificato Globale**"). Tale Certificato Globale è depositato presso CBF. **In nessuna circostanza i Portatori avranno diritto di ricevere Titoli definitivi.** CBF manterrà evidenza dei diritti di proprietà sui Certificati Globali. Finché i *Certificates* saranno rappresentati da un Certificato Globale, i Portatori potranno negoziare i propri diritti di proprietà solamente attraverso CBF.

Finché i *Certificates* saranno rappresentati da un Certificato Globale, l'Emittente assolverà ai propri obblighi di pagamento derivanti dai *Certificates* effettuando pagamenti a CBF, affinché siano accreditati sui conti dei relativi titolari dei conti. Un portatore di un diritto di proprietà su un Certificato Globale

dovrà fare affidamento sulle procedure di CBF al fine di ricevere i pagamenti relativi a *Certificates*. L'Emittente non può essere in alcun modo ritenuta responsabile delle evidenze relative, o dei pagamenti effettuati riguardo, ai diritti di proprietà sul Certificate Globale.

In nessuna circostanza l'Emittente può essere ritenuta responsabile di atti od omissioni da parte di CBF, nonché delle eventuali perdite che un Portatore può subire a causa di tali atti od omissioni, in generale, e delle evidenze relative, o dei pagamenti effettuati riguardo, ai diritti di proprietà sul Certificate Globale, in particolare.

Ulteriori fattori che influenzano il valore delle *Notes* nel caso di *Notes* legate ad un sottostante

I potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli che un investimento in *Certificates* comporta un rischio di valutazione relativamente ad un'Azione sottostante. I potenziali investitori dovrebbero avere esperienza in operazioni su *Certificates* il cui valore è basato sulla/e loro rispettiva/e Azione/i. Il valore di un'Azione è soggetto a fluttuazioni che dipendono da molti fattori, quali le attività commerciali del rilevante emittente, fattori macroeconomici e la speculazione. Se il sottostante è costituito da un paniere di azioni, fluttuazioni nel valore di un singolo componente potrebbero essere sia compensate sia amplificate da fluttuazioni nel valore degli altri componenti. Inoltre, l'andamento storico di un'Azione non è indicativo dell'andamento futuro. Modifiche del prezzo di mercato di un'Azione influenzano il prezzo di negoziazione dei *Certificates*, e non si può prevedere se il prezzo di mercato di un'Azione salirà o scenderà.

Se il diritto rappresentato dai *Certificates* è calcolato utilizzando una valuta, unità di valuta o unità di conto diversi dalla valuta dei *Certificates*, o se il valore di un sottostante viene determinato in tale valuta, unità di valuta o unità di conto diversi dalla valuta dei *Certificates*, i potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli che un investimento in *Certificates* può comportare rischi basati sulle fluttuazioni dei tassi di cambio, e che il rischio di perdita non si riferisce solo all'andamento dell'Azione(i) sottostante(i), ma anche ad eventuali movimenti sfavorevoli della valuta estera, unità di valuta o unità di conto. Tali movimenti sfavorevoli possono aumentare il rischio di perdita del Portatore.

Gli investitori non hanno Diritti di Azionista

I *Certificates* non attribuiscono alcun diritto sull'azione(i) sottostante(i), inclusi il diritto di voto e il diritto a ricevere dividendi, interessi o altre distribuzioni, ove applicabili, o ogni altro diritto relativamente ad un'Azione sottostante. L'Emittente, la Garante, i Manager e/o le rispettive società partecipate possono scegliere di non detenere il sottostante o ogni altro contratto derivato legato al sottostante. All'Emittente, alla Garante, ai Manager o alle rispettive società partecipate non è fatto divieto di alienare, ipotecare o conferire altrimenti ogni diritto, titolo e interesse in un sottostante o in ogni contratto derivato legato al sottostante esclusivamente in virtù del fatto di aver emesso *Certificates*.

Operazioni per Compensare o Limitare il Rischio	Chiunque intenda utilizzare i <i>Certificates</i> come strumento di copertura deve essere a conoscenza del rischio di correlazione. <i>Certificates</i> possono risultare uno strumento di copertura non perfetto per un'Azione sottostante o un portafoglio di cui faccia parte l'Azione sottostante. Inoltre, potrebbe non essere possibile liquidare <i>Certificates</i> ad un livello che rifletta direttamente il prezzo dell'Azione sottostante o del portafoglio di cui faccia parte l'Azione sottostante. I potenziali investitori non devono fare affidamento sulla possibilità di concludere operazioni finanziarie nel corso della durata dei <i>Certificates</i> al fine di compensare o limitare i relativi rischi; ciò dipende dalle condizioni di mercato e, qualora i <i>Certificates</i> siano legati ad un'Azione sottostante, dalle specifiche condizioni del sottostante. È possibile che tali operazioni finanziarie siano concluse ad un prezzo di mercato sfavorevole, che comporterebbe una perdita per il Portatore.
Ampliamento dello <i>Spread</i> tra Prezzo di Acquisto e di Vendita	In situazioni particolari del mercato, in cui l'Emittente non sia proprio in grado di concludere operazioni di copertura o in cui tali operazioni finanziarie siano molto difficili da concludere, si può temporaneamente ampliare lo <i>spread</i> tra prezzo di acquisto e di vendita che possono essere quotati dall'Emittente in modo da limitare il rischio economico per l'Emittente. Pertanto, i Portatori che vendono i propri <i>Certificates</i> sul mercato o fuori mercato, potrebbero farlo ad un prezzo sostanzialmente inferiore all'effettivo valore dei <i>Certificates</i> al momento della vendita.
Effetto sulle <i>Notes</i> delle Operazioni di Copertura dell'Emittente	L'Emittente può utilizzare una parte del ricavato della vendita di <i>Certificates</i> per operazioni finanziarie volte a coprire i rischi della medesima legati alla relativa Tranche dei <i>Certificates</i> . In tal caso, l'Emittente o una sua società partecipata può concludere operazioni finanziarie che corrispondano alle obbligazioni dell'Emittente derivanti dai <i>Certificates</i> . Non può essere escluso che, caso per caso, il prezzo di un'Azione sottostante, ove presente, sia influenzato da tali operazioni finanziarie. Stipulare o concludere tali operazioni di copertura può influenzare la probabilità che si verifichino o non si verifichino eventi determinanti qualora il valore di <i>Certificates</i> si basi sul verificarsi di un determinato evento in relazione ad un'Azione sottostante.
Nessuna Protezione dei Depositi	I <i>Certificates</i> non sono protetti né dal Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche tedesche (<i>Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.</i>) né dalla Legge tedesca sulle Garanzie dei Depositi e Risarcimento degli Investitori (<i>Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz</i>).
Illiquidità del Mercato	È impossibile prevedere come i <i>Certificates</i> verranno negoziati sul mercato secondario, se tale mercato sarà liquido o illiquido o se ci sarà o meno un mercato. Se i <i>Certificates</i> non sono negoziati su alcuna borsa valori, potrebbe risultare più difficile reperire le informazioni riguardanti i prezzi e la liquidità e i prezzi del mercato dei <i>Certificates</i> potrebbero esserne influenzati negativamente. La liquidità dei <i>Certificates</i> può essere influenzata anche da restrizioni all'offerta e alla vendita di titoli

in alcune giurisdizioni. Quanto più limitato è il mercato secondario, tanto più difficile può essere per i Portatori realizzare il valore dei *Certificates* prima della data di scadenza.

Valore di Mercato dei Titoli

Il valore di mercato dei *Certificates* sarà influenzato dall'affidabilità creditizia dell'Emittente e della Garante, nonché da una serie di altri fattori, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, le oscillazioni dei tassi di riferimento e dei tassi *swap*, i tassi di rendimento degli interesse sul mercato, la liquidità del mercato e il tempo residuo alla scadenza dei *Certificates*.

Il prezzo a cui un Portatore sarà in grado di vendere i *Certificates* prima della scadenza potrebbe subire uno sconto, che potrebbe anche essere rilevante, rispetto al prezzo di emissione o al prezzo di acquisto pagato da tale acquirente. I valori storici dei tassi di riferimento e dei tassi *swap* non dovrebbero essere considerati indicativi dell'andamento di un qualsiasi tasso di riferimento o tasso *swap* rilevante durante la vita di un qualsiasi *Certificate*.

Rischio del Prezzo di Mercato
– Andamento Storico

Il prezzo storico di un *Certificate* non deve essere utilizzato come indicatore del futuro andamento di tale *Certificate*. Non è infatti prevedibile se il prezzo di mercato di *Certificates* salirà o scenderà. L'Emittente non garantisce in alcun modo che lo *spread* tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita rimarrà compreso in un certo intervallo o costante.

Rischio legato al ritiro dell'offerta

L'Emittente si riserva, salvo l'accordo con MPSCS, il diritto di ritirare l'offerta e non procedere all'emissione dei *Certificates* per ogni ragione prima della data di emissione. In caso di ritiro o mancata prosecuzione relativamente ai *Certificates*, gli investitori dovranno tener presente che non sarà corrisposto alcun importo per compensare tale ritiro o mancata prosecuzione e gli investitori potranno peraltro essere soggetti al rischio di reinvestimento.

Rischio legato alla chiusura anticipata dell'offerta

In caso di chiusura anticipata del periodo di sottoscrizione da parte dell'Emittente, i *Certificates* potranno essere emessi ad un importo nominale complessivo inferiore a quello previsto. Tale importo nominale complessivo inferiore potrà influire sulla liquidità dei *Certificates* e sull'abilità dell'investitore di vendere i *Certificates* sul mercato secondario.

Rischio legato a commissioni e/o ulteriori costi inclusi nel prezzo di emissione

Va notato che il prezzo di emissione dei *Certificates* potrà includere commissioni di collocamento e/o ulteriori costi non considerati in fase di determinazione del prezzo dei *Certificates* nel mercato secondario.

Tali commissioni e/o ulteriori costi potranno influire sul rendimento dei *Certificates* e tale rendimento potrà non riflettere adeguatamente il rischio dei *Certificates* e potrà essere inferiore al rendimento offerto da titoli simili negoziati sul mercato. Ciò non significa che i *Certificates* forniscano alcun rendimento positivo.

L'investitore dovrà inoltre tenere in considerazione che qualora i *Certificates* siano venduti sul mercato secondario, le commissioni e/o costi inclusi nel prezzo di emissione potranno non essere compensati dal prezzo di vendita e potranno determinare un rendimento non in linea con il rischio associato ai *Certificates*.

Rischi Generali Relativi a Notes Strutturate

In generale, un investimento in *Certificates* per cui il pagamento degli interessi, ove presente, e/o il rimborso sono determinati in base all'andamento di uno o più titoli azionari può comportare notevoli rischi non associati a investimenti analoghi in un titolo di debito convenzionale. Tali rischi includono il pericolo che il Portatore non riceva alcun interesse, o che il tasso di interesse risultante sia inferiore a quello dovuto per un titolo di debito convenzionale nello stesso periodo e/o che il Portatore perda l'intero capitale dei propri *Certificates* o una parte sostanziale di esso. Inoltre, i potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che il prezzo di mercato di tali *Certificates* può essere molto volatile (a seconda della volatilità dei relativi sottostanti). Né il valore corrente né il valore storico del/dei rilevante/i sottostante/sottostanti dovrebbe essere considerato indicativo dell'andamento futuro di tale/tali sottostante/sottostanti durante la vita di un qualsiasi *Certificate*.

Notes legate ad Azioni

I *Certificates* legati ad Azioni sono titoli di debito che non prevedono importi di rimborso predeterminati e/o il pagamento di interessi. Gli importi di rimborso e/o il pagamento di interessi dipenderanno dal valore di mercato della(e) Azione(i), che può essere notevolmente inferiore al Prezzo di Emissione o, a seconda dei casi, al prezzo di acquisto investito dal Portatore e può addirittura essere pari a zero. In quest'ultimo caso il Portatore perderebbe l'intero investimento. Qualora la(e) Azione(i) sottostante(i) debba(no) essere consegnate al posto del rimborso in contanti, anche il valore di tali titoli potrebbe essere notevolmente inferiore al Prezzo di Emissione o, a seconda dei casi, al prezzo di acquisto investito dal Portatore.

I *Certificates* legati ad Azioni non sono in alcun modo sponsorizzati, approvati, venduti o offerti dall'emittente della(e) Azione(i) sottostante(i) e tale emittente non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di alcun genere espliciti o impliciti, relativamente all'andamento futuro della(e) Azione(i) sottostante(i). Inoltre, l'Emittente della(e) Azione(i) sottostante(i) non assume alcun obbligo di tenere in considerazione gli interessi dell'Emittente o quelli dei Portatori per qualsivoglia ragione. Nessuno degli emittenti della(e) Azione(i) sottostante(i) riceverà alcuno dei proventi dell'offerta dei *Certificates* qui effettuata né sarà responsabile per la, o ha partecipato alla, determinazione delle tempistiche dei, prezzi per o quantità dei *Certificates*. L'investimento in *Certificates* non comporta alcun diritto di ricevere informazioni da parte dell'Emittente della(e) Azione(i), di esercitare diritti di voto o di ricevere distribuzioni sulle Azioni.

D.6

D.3

L'investitore potrebbe perdere il valore del suo intero in-

vestimento o parte di esso, a seconda dei casi.

E. OFFERTA

E.2b Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi: Le ragioni dell'offerta dei *Certificates* è nel fare profitto. I proventi netti dell'emissione dei *Certificates* saranno utilizzati dall'Emittente al fine di soddisfare parte delle proprie esigenze di finanziamento. Rispetto a MSBV, almeno il 95% dei proventi saranno investiti (*uitzetten*) nel gruppo di cui fa parte.

E.3 Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta: Valore Nominale Complessivo: Sino ad EUR 25.000,000.
Prezzo di Emissione: 100% del Valore Nominale (per commissioni pagate ad un collocatore si veda il punto 10. delle Condizioni Definitive).

Lotto minimo di sottoscrizione: non sussiste un lotto minimo di sottoscrizione applicabile ai *Certificates*, gli investitori potranno sottoscrivere soltanto 1 *certificate*.

Non esistono criteri di ripartizione preidentificati. Il Collocatore adotterà criteri di ripartizione che assicurino un trattamento paritario tra i futuri investitori. Tutti i *Certificates* richiesti tramite il Collocatore durante il Periodo di Offerta, saranno assegnati sino all'ammontare massimo dei *Certificates*.

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedano l'ammontare totale dell'offerta, l'Emittente, d'accordo con il Responsabile del Collocamento, chiuderà anticipatamente il Periodo di Offerta ed il Collocatore sospenderà immediatamente l'accettazione di tali ulteriori richieste. Sarà data comunicazione di tale chiusura anticipata tramite avviso da pubblicarsi sui rispettivi siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore.

Tipo di distribuzione: offerta al pubblico durante il Periodo di Sottoscrizione nella Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico.

Categorie dei potenziali investitori: L'offerta sarà rivolta al pubblico tramite il Collocatore in Italia.

Periodo di Sottoscrizione: I *Certificates* potranno essere sottoscritti da ed incluso il 9 settembre 2013 in Italia (la "**Giurisdizione dell'Offerta**") sino a ed incluso il 21 ottobre 2013, salvo chiusura anticipata od estensione del periodo di offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.

Il Periodo di Sottoscrizione per *Certificates* collocati tramite offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 del Testo Unico della Finanza decorrerà dal 9 settembre 2013 incluso sino al 14 ottobre 2013 incluso, salvo il caso di chiusura anticipata o estensione del periodo di offerta come concordato

tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.

Ai sensi dell'Articolo 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza la validità e l'esigibilità delle sottoscrizioni tramite offerta fuori sede sono sospese per un periodo di sette giorni dalla data della sottoscrizione. Durante tale periodo gli investitori potranno recedere dalla sottoscrizione, tramite comunicazione al Collocatore, senza che sia loro imputata alcuna commissione.

Non esistono criteri di ripartizione preidentificati. Il Collocatore adotterà criteri di ripartizione che assicurino un trattamento paritario tra i futuri investitori. Tutti i *Certificates* richiesti tramite il Collocatore durante il Periodo di Offerta, saranno assegnati sino all'ammontare massimo dei *Certificates*.

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedano l'ammontare totale dell'offerta, l'Emittente, d'accordo con il Responsabile del Collocamento, chiuderà anticipatamente il Periodo di Offerta ed il Collocatore sospenderà immediatamente l'accettazione di tali ulteriori richieste. Sarà data comunicazione di tale chiusura anticipata tramite avviso da pubblicarsi sui rispettivi siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore.

Condizioni a cui è soggetta l'offerta: l'Emittente si riserva, in accordo con MPSCS, di ritirare l'Offerta e cancellare l'emissione dei *Certificates* per ogni ragione prima della Data di Emissione.

Descrizione della procedura di applicazione: la richiesta di sottoscrizione dei *Certificates* potrà avvenire in Italia, presso gli uffici del Collocatore ovvero, se del caso, tramite offerta fuori sede. L'attività di collocamento sarà attuata secondo le usuali procedure del Collocatore.

Il Collocatore fornirà ai propri clienti, sotto propria responsabilità, le informazioni rilevanti a tal proposito ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché secondo le direttive del Collocatore incluse quelle relative al diritto di recesso garantito agli investitori. Il Collocatore fornirà ai propri clienti, sotto propria responsabilità, le informazioni rilevanti a tal proposito ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché secondo le direttive del Collocatore incluse quelle relative al diritto di recesso garantito agli investitori.

Dettagli relativi ai termini di pagamento e consegna dei *Certificates*: I *Certificates* saranno accettati per il pagamento tramite Clearstream Banking AG Frankfurt. I pagamenti saranno effettuati al Sistema di Compensazione all'ordine dello stesso e accreditati sui conti dei relativi titolari dei conti. L'Emittente assolverà ai propri obblighi di pagamento effettuando pagamenti al o all'ordine del Sistema di Com-

pensazione.

Procedura per l'esercizio di diritti di prelazione, negoziazione di diritti di sottoscrizione e trattamento di diritti di sottoscrizione non esercitati:

I *Certificates* non prevedono diritti ordinari di sottoscrizione né diritti di prelazione.

Procedura per l'avviso ai sottoscrittori dell'importo di ripartizione ed indicazione se la negoziazione possa avvenire prima dell'avviso: gli investitori saranno avvisati sulla base del proprio estratto conto custodia relativamente al buon fine della sottoscrizione ovvero al collocamento dei *Certificates*. I pagamenti in relazione ai *Certificates* da parte degli investitori saranno effettuati alla data di emissione dei *Certificates*.

E.4 Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti:

I collocatori sono coinvolti nella presente emissione di *Certificates* e riceveranno delle commissioni pari a EUR 37,50 per *Certificate* (EUR 30,00 come Commissione di Vendita e EUR 7,50 come Commissione di Gestione). L'ammontare delle commissioni è incluso nel Prezzo di Emissione. La Commissione di Vendita sarà pagata al Collocatore tramite il Responsabile del Collocamento e la Commissione di Gestione sarà pagata al Responsabile del Collocamento.

Il Collocatore ed il Responsabile del Collocamento sono, rispetto all'offerta dei *Certificates*, in una posizione di conflitto di interessi con gli investitori in quanto parte dello stesso gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi). MPSCS è inoltre in una posizione di conflitto di interessi per le seguenti ragioni: agisce come controparte di copertura di Morgan Stanley B.V. in relazione ai *Certificates* e agirà come *liquidity provider* fornendo prezzi denaro e prezzi lettera per i *Certificates* a beneficio dei Portatori. Sarà inoltre richiesta la negoziazione dei *Certificates* presso il sistema di internalizzazione sistematica ("**SIS**") chiamato De@IDone Trading ("**DDT**") gestito esclusivamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPSCS**"), sul quale MPSCS agisce quale negoziatore unico.

Potenziati conflitti di interesse potrebbero inoltre derivare dall'Offerta circa: (i) il Responsabile del Collocamento e l'Emittente dato che MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agisce quale controparte di copertura dell'Emittente in relazione ai *Certificates*; (ii) l'Agente di Determinazione e la Garante dato che entrambe appartengono allo stesso gruppo Morgan Stanley.

Inoltre, l'Emittente e la Garante, il Responsabile del Collocamento, il Collocatore o le proprie rispettive affiliate, potranno partecipare, nel corso della propria ordinaria amministrazione, in operazioni connesse all'Azione Sottostante, emettere o acquistare strumenti derivati relativi alla stessa ovvero pubblicare ricerche sull'Azione Sottostante; ricevendo informazioni non pubbliche circa la stessa con nessun obbligo di rendere pubbliche tali informazioni ai Porta-

tori. Tali operazioni potrebbero non essere a beneficio dei Portatori e potrebbero influire positivamente o negativamente sul valore dell'Azione Sottostante e, conseguentemente, sul valore dei *Certificates*.

- E.7 Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente o dall'Offerente: L'Emittente non addebita spese o tasse al sottoscrittore dei *Certificates*. Ciò non significa che altre persone, quali il Collocatore, non possano addebitare delle spese o tasse qualora dovute o applicabili.

ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Regime Fiscale in Italia

Tale allegato alle Condizioni Definitive non forma parte formale integrante delle presenti Condizioni Definitive ma è inserito soltanto a fini informativi. Tale allegato non è prodotto in lingua tedesca ma soltanto in lingua inglese.

Regime Fiscale

Le informazioni riportate qui di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei *Certificates* ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia, applicabile agli investitori. Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei *Certificates*. Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei *Certificates*, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla Data del Prospetto, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.

Gli investitori sono, perciò, tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei *Certificates*.

Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare, si considerano a carico dell'obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi, premi ed altri frutti dall'Emittente o da altri soggetti che intervengano nella corresponsione di detti interessi, premi ed altri frutti, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (il "**D.Lgs. 239/1996**").

La seguente ricognizione normativa tiene conto delle modifiche apportate al regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria ad opera del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 (il "**D.L. 138/2011**"), con entrata in vigore dal 1° gennaio 2012, nonché, in materia di imposta di bollo, dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 (il "**D.L. 201/2011**").

Redditi di capitale

Il D. Lgs. 239/1996, come successivamente modificato, disciplina il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri frutti (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso, gli "**Interessi**") derivanti dalle Obbligazioni o titoli simili emessi, tra l'altro, da società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani.

Investitori residenti in Italia

Se un investitore residente in Italia è (i) una persona fisica che detiene le obbligazioni al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto *infra*, al Paragrafo "Tassazione delle plusvalenze"); (ii) una società di persone o soggetto equiparato di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il "**TUIR**"), con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; (iii) un ente non commerciale privato o pubblico; (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli Interessi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva del 20%.

Qualora l'investitore di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detenga le Obbligazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, gli Interessi concorrono a formare il reddito di impresa dello stesso e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva da essi dovuta sul proprio reddito imponibile.

Ai sensi del D.Lgs. 239/1996, l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e dagli altri soggetti e-

spressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (gli "Intermediari" e ciascuno, l'"Intermediario").

Se l'investitore residente è una società o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti) e le Obbligazioni sono depositate presso un Intermediario, gli Interessi non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorrono a formare il reddito complessivo del percettore ai fini dell'imposta sul reddito delle società (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, sono anche soggetti anche all'IRAP - imposta regionale sulle attività produttive).

Se l'investitore è un fondo di investimento immobiliare, gli Interessi non sono soggetti né ad imposta sostitutiva né ad altre imposte sul reddito in capo al fondo. In ogni caso, i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 20%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente).

Se l'investitore residente in Italia è un fondo d'investimento mobiliare, aperto o chiuso, ovvero una SICAV e le Obbligazioni sono depositate presso un Intermediario, gli Interessi maturati durante il periodo di possesso non saranno soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata e nessuna altra imposta sostitutiva sarà applicabile al risultato di gestione del fondo o della SICAV. In ogni caso, i proventi distribuiti dal fondo o dalla SICAV o ricevuti da alcune categorie di investitori a seguito di riscatto e cessione delle quote saranno assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 20% a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente).

Se l'investitore è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) e le Obbligazioni sono depositate presso un Intermediario, gli Interessi maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11%.

Se le Obbligazioni non sono depositate presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta da ogni Intermediario che comunque intervenga nel pagamento degli Interessi all'investitore ovvero, anche in qualità di acquirente, nel trasferimento dei *Certificates*. Qualora gli Interessi siano corrisposti direttamente dall'Emittente, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo.

Investitori non residenti

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di Interessi relativamente ad Obbligazioni sottoscritte da investitori non residenti in Italia, qualora questi siano: (i) residenti ai fini fiscali in uno Stato che acconsente ad un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. La lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia è contenuta nel D. M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni. La L. 24 dicembre 2007, n. 244 (la "**Legge Finanziaria per il 2008**") ha previsto che, in base a quanto stabilito dall'art. 168-*bis* del TUIR, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ("**MEF**") dovrà emanare un decreto che conterrà una lista di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'art. 168-*bis* del TUIR, si considerano ricompresi in detta lista anche gli Stati e territori attualmente non inclusi nelle liste di cui ai D.M. 4 maggio 1999, 21 novembre 2001, 23 gennaio 2002 e 4 settembre 1996; (ii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in paesi che acconsentono ad un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; o, (iv) banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Al fine di beneficiare della suddetta esenzione, l'investitore non residente deve: (i) depositare, direttamente o indirettamente, le Obbligazioni presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero presso una stabile organizzazione in Italia di una banca o società di intermediazione mobiliare non residente, che intrattenga rapporti diretti in via telematica con il MEF; (ii) fornire al depositario, antecedentemente o contestualmente al deposito dei *Certificates*, un'autocertificazione in cui l'investitore dichiara di essere l'effettivo beneficiario degli Interessi e di essere in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell'esenzione di cui sopra. La predetta autocertificazione dovrà essere compilata in conformità allo schema previsto con D.M. 12 dicembre 2001 e produrrà effetti fino alla relativa revoca.

L'autocertificazione non è richiesta qualora gli investitori siano enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, oppure banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato; (iii) fornire, i suoi dati identificativi nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva.

Sugli Interessi corrisposti ad investitori residenti in paesi che non acconsentono ad un adeguato scambio di informazioni con l'Italia ovvero che non rispettino anche una sola delle altre condizioni sopra elencate, sarà applicata l'imposta sostitutiva nella misura del 20% ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso dei *Certificates* concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali le Obbligazioni siano connesse) o da soggetti imprenditori residenti in Italia che acquistino le Obbligazioni nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Se un investitore residente è una persona fisica che detiene i *Certificates* al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o rimborso dei *Certificates* stessi sono soggette ad imposta sostitutiva del 20%.

Secondo il "regime della dichiarazione", che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti che non detengano i *Certificates* nell'esercizio dell'attività d'impresa, l'imposta sostitutiva è dovuta, al netto delle relative minusvalenze, su tutte le plusvalenze realizzate dall'investitore a seguito della vendita o rimborso dei titoli effettuati nel periodo d'imposta. In tal caso gli investitori residenti devono indicare le plusvalenze realizzate in ciascun periodo d'imposta, al netto di eventuali minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi e liquidare l'imposta sostitutiva unitamente all'imposta sui redditi. Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze della medesima natura realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta. Ai sensi del D.L. 138/2011 eventuali minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 sono deducibili dalle plusvalenze realizzate successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare.

Alternativamente al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti che detengano i *Certificates* al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione della vendita o rimborso dei titoli (regime del "risparmio amministrato"). La tassazione sulla base del regime del "risparmio amministrato" sulle plusvalenze è consentita a condizione che (i) i *Certificates* siano depositate presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato e (ii) che l'investitore abbia optato per l'applicazione di tale regime. Il depositario dei *Certificates* è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dall'investitore in occasione della vendita o del rimborso dei *Certificates*, al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere detta imposta sostitutiva alle autorità fiscali per conto dell'investitore, trattenendone il corrispondente ammontare dalle somme ad esso dovute, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dall'investitore stesso.

Ai sensi del regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o rimborso dei *Certificates* derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all'interno del medesimo rapporto di amministrazione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore persona fisica residente in Italia, il quale (i) detenga i *Certificates* al di fuori di un'attività d'impresa, (ii) abbia conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi inclusi i *Certificates*, ad un Intermediario, e (iii) abbia altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito", saranno incluse nel risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, nel corso del periodo d'imposta. Detto risultato di gestione sarà soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20% sul risultato di gestione maturato a partire dal 1° gennaio 2012, che sarà corrisposta dall'Intermediario incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il

risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto. Ai sensi del D.L. 138/2011, i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono deducibili dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo di investimento italiano, aperto o chiuso, ovvero una SICAV, non saranno, come tali, assoggettate ad imposta sostitutiva (si veda il Paragrafo "Redditi di capitale – Investitori residenti in Italia").

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva dell'11% (si veda il Paragrafo "Redditi di capitale – Investitori residenti in Italia").

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo d'investimento immobiliare non sono soggette a nessuna imposta sostitutiva in capo al fondo stesso. In ogni caso, i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari sono ordinariamente assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 20%.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia a cui siano effettivamente connesse derivanti dalla vendita o dal rimborso di *Certificates* negoziati in un mercato regolamentato, non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia a cui i *Certificates* siano effettivamente connessi derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che l'alienante (che sia anche il beneficiario effettivo del relativo credito) sia: (i) residente in uno Stato che acconsente allo scambio di informazioni con l'Italia (la lista dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia è contenuta nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni. La Legge Finanziaria per il 2008 ha previsto che, in base a quanto stabilito dall'art. 168-*bis* del TUIR, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dovrà emanare un decreto che conterrà una lista di paesi che abbiamo con l'Italia un adeguato scambio di informazioni); per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'art. 168-*bis* del TUIR, si considerano ricompresi in detta lista anche gli Stati e territori attualmente non inclusi nelle liste di cui ai Decreti Ministeriali 4 maggio 1999, 21 novembre 2001, 23 gennaio 2002 e 4 settembre 1996 (ii) un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) un investitore istituzionale estero, ancorché privo di soggettività tributaria, costituito in paesi che acconsentano allo scambio di informazioni con l'Italia; o, (iv) una banca centrale o un organismo che gestisca anche le riserve ufficiali dello Stato.

Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni sopra descritte, le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia in occasione della vendita o del rimborso dei *Certificates* non negoziati in un mercato regolamentato sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 20%.

In ogni caso, gli investitori non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, ai quali sia applicabile una convenzione contro le doppie imposizioni con la Repubblica Italiana, che assoggetti a tassazione le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso dei *Certificates* soltanto nello Stato in cui è residente l'investitore, non subiranno alcun prelievo sulle plusvalenze realizzate.

Imposta sulle successioni e donazioni

Ai sensi del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286, il trasferimento a titolo gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di qualsiasi attività (compresi i *Certificates* e ogni altro titolo di debito), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

– trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore eccedente, per ciascun beneficiario,
Euro 1.000.000,00: 4%;

– trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000;

– trasferimenti a favore di altri soggetti: 8%.

Qualora il beneficiario sia portatore di handicap, l'imposta si applica al valore eccedente Euro 1.500.000,00.

Tassa sui contratti di borsa

Ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con L. 28 febbraio 2008, n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 è stata abrogata.

Imposta di bollo sugli strumenti finanziari

L'art. 19 del D.L. 201/2011 ha previsto l'applicazione di un'imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche (estratti conto) inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari alla clientela relativamente a prodotti o strumenti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito (con la sola esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari). In base a tale normativa è stabilita, *inter alia*, l'applicazione di un'imposta di bollo proporzionale sul complessivo valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso, sulla base delle seguenti aliquote:

(i) 0,1% annuale per l'anno 2012;

(ii) 0,15% annuale a decorrere dall'anno 2013.

In ogni caso, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200,00.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.

Direttiva per l'imposizione dei redditi da risparmio

Ai sensi della direttiva del Consiglio 2003/48/EC, ciascuno Stato membro dell'Unione Europea, a decorrere dal 1° luglio 2005, deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati membri, ad eccezione del Lussemburgo e l'Austria. Tali Stati adotteranno, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta ad aliquote che dal 1° luglio 2011 ammontano al 35%. La durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi. Alcuni Paesi non aderenti all'Unione Europea, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera) a decorrere dalla data di applicazione della suddetta direttiva.

Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

L'Italia ha attuato la direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con il D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84, ai sensi del quale, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati dal 1° luglio 2005 a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, gli agenti pagatori italiani qualificati dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale del paese estero di residenza del beneficiario effettivo del pagamento stesso.

FR: 2126921_7